CDXIII. SEDUTA

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1950

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Autorizzazione a procedere (Presentazione di relazione) . . . . . *Pag.* 16218

Commissioni permanenti (Variazione nella composizione) 16218

Congedi 16217

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissioni permanenti) 16217

(Presentazione) 16232

Disegno di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione) 16218

Disegno di legge: « Modificazione dell'art. 72 del Codice di procedura civile » (166) (Seguito della discussione e approvazione):

LUCIFERO 16228

ROMANO Antonio, *relatore di maggioranza* 16233

BOERI, *relatore di minoranza* 16243

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia* . 16249

(Votazione a scrutinio segreto) 16254, 16256, 16258

Interpellanze:

(Annunzio) 16259

(Svolgimento):

TERRACINI 16224, 16227

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 16227

Interrogazioni:

(Annunzio) 16259

(Svolgimento):

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 16219

ZANARDI 16219

OTTANI 16220

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . *Pag.* 16220

TERRACINI 16221

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 16223

GRISOLIA 16224

Saluto al Capo dello Stato:

PRESIDENTE 16218

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia* . 16218

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: De Pietro per giorni 7 e Magliano per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 4ª Commissione permanente (Difesa) il disegno di legge: « Proroga, con modifiche,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

della legge 29 marzo 1949, n. 164, concernente il funzionamento dei tribunali militari » (1014);

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie » (1013).

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Lamberti ha presentato un disegno di legge concernente provvidenze a favore della cinematografia popolare e educativa, e della cinematografia a formato ridotto di sedici millimetri (1020).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Variazione nella composizione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, su richiesta del Gruppo del partito socialista italiano, sono stati effettuati i seguenti spostamenti nella composizione delle Commissioni permanenti:

il senatore Morandi cessa di appartenere alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ed entra a far parte della 4ª Commissione permanente (Difesa);

il senatore Giacometti cessa di appartenere alla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ed entra a far parte della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Presentazione di relazione su domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Nobili ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pellegrini (*Doc.* CI).

La relazione sorà stampata e distribuita e la domanda di autorizzazione a procedere verrà iscritta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Saluto al Capo dello Stato.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli senatori, or sono due anni, l'11 maggio 1948, il primo Parlamento della Repubblica, per voto congiunto del Senato e della Camera, eleggeva il primo Presidente della Repubblica Italiana.

Ad accrescere quasi l'alto prestigio della nostra Assemblea, era chiamato a tale altissimo incarico un nostro collega, Luigi Einaudi, uomo nel quale si accoppiavano le virtù civili e familiari, la dirittura del carattere, l'altezza dell'ingegno, la profondità della dottrina, la sincerità del patriottismo.

In quella occasione il Senato inviava a Lui un devoto saluto nella certezza assoluta che egli avrebbe portato nel nuovo ufficio la sua fede antica, e non mai venuta meno, nella libertà e nella democrazia.

A due anni di distanza, nel grato riconoscimento che il vaticinio si è avverato, il Senato della Repubblica, certo di interpretare la volontà del popolo italiano, rinnova a Luigi Einaudi il devoto ed affettuoso saluto e l'assicurazione che, oggi come allora, lo accompagna nello adempimento del suo incarico alto e difficile il fervido, fiducioso auspicio di questa Assemblea. (*Vivissimi e generali applausi*).

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* A nome del Governo sono particolarmente lieto di associarmi alle nobili parole del Presidente del Senato, interprete autorevole del sentimento unanime di questa Assemblea. Desidero ribadire qui quello che già il Governo ha fatto a mezzo del suo Presidente; il sentimento di devozione augurale che anima il Governo nei confronti della nobilissima figura del Presidente della Repubblica italiana. (*Vivi applausi da tutti i settori*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

I senatore Zanardi e Ottani hanno presentato due interrogazioni su analogo argomento: pertanto il loro svolgimento avverrà contemporaneamente. Do lettura delle due interrogazioni:

Zanardi al Ministro dell'interno: « per conoscere le ragioni, che hanno determinato la scelta di un generale in servizio attivo a prefetto della provincia di Bologna » (1118).

Ottani al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno : « perchè rendano noti i criteri in base ai quali il Consiglio dei Ministri ha proceduto alla nomina dell'attuale prefetto di Bologna; e ciò al fine di sventare le eventuali manovre di quelle correnti politiche che possono avere interesse a creare fin da ora ostacoli all'azione del nuovo rappresentante del Governo in quella provincia » (1119).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, per rispondere a queste interrogazioni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La nomina del generale De Simone a prefetto di Bologna va posta in relazione al disposto dell'articolo 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che dà facoltà al Consiglio dei Ministri di conferire le nomine ai gradi superiori al quinto, anche ad impiegati se appartenenti ad altri ruoli o ad altre amministrazioni, nonchè a persone estranee alle amministrazioni dello Stato.

È da aggiungersi che il generale De Simone era colpito dai limiti di età nelle sue funzioni di comandante la difesa territoriale di Firenze, e quindi la sua nomina a prefetto non ha altra significazione se non quella di utilizzare in un altro ramo dell'amministrazione dello Stato una persona che si riteneva e si ritiene degna e capace.

Non è poi un fatto nuovo la scelta di un ufficiale a prefetto, perchè già dal 1945, per tre casi, si è verificata la nomina di generali a tale carica. Se adunque il Governo ha facoltà di scegliere, secondo la norma accennata, le persone che ritiene più atte ad esercitare le funzioni prefettizie, non può ritenersi fondata la doglianza dell'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zanardi per dichiarare se è soddisfatto.

ZANARDI. La risposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno praticamente non dice nulla; dice soltanto che il Ministro ha facoltà di nominare un generale a prefetto.

Io so che nominare un generale a prefetto, in una provincia così ingiustamente malfamata come quella di Bologna, significa che questi, più che discutere le leggi, fungerà da repressore contro quelle popolazioni buone, generose ed oneste che non hanno bisogno del potere di nessun generale che le comandi; Bologna sa governarsi da sè.

Io non ho nessuna ragione di discutere le qualità dell'uomo e sono alieno da qualsiasi considerazione di carattere personale. Ma noi socialisti dell'Emilia abbiamo sempre dichiarato che il prefetto deve essere scelto dalla popolazione, non dal Governo centrale. Questo è il nostro principio, questa è l'autonomia regionale e comunale sulle quali si fa tanto chiasso ma che, dopo due anni di legislatura, non abbiamo ancora risolto in alcun modo. La autonomia comunale, della quale io sono un fervido fautore, viene spezzata quando in una provincia che ha la tradizione nobilissima di Bologna si manda un soldato che di leggi e di riforme non sa niente. Io affermo qui nel modo più assoluto che, prescindendo dalla persona, perchè io delle persone non discuto mai, la sua nomina è un'offesa al buon senso, è un'offesa alla intelligenza delle popolazioni bolognesi che hanno in altri tempi saputo amministrarsi senza bisogno, nè di prefetti poliziotti, nè di armi.

Noi vecchi socialisti amici della libertà non vogliamo che nessuno, non eletto dal voto popolare, venga a comandare quella città, educata all'autogoverno con i mezzi civili; senza carri armati e senza *jeeps*, espressione violenta e dittatoriale per combattere le nostre popolazioni che hanno saputo, attraverso mezzo secolo di storia socialista, trovare le vie di un civile rinnovamento. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ottani per dichiarare se è soddisfatto.

OTTANI. L'interrogazione che ho presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno aveva soprattutto lo scopo di mettere in evidenza che la grande maggioranza della cittadinanza bolognese e della provincia di Bologna non era concorde con la campagna di certa stampa, scatenata non appena annunciata la nomina del generale De Simone a prefetto della provincia di Bologna. È esatta la affermazione che la nomina di un rappresentante del Governo in una provincia deve essere lasciata all'esclusiva ed indiscussa facoltà di scelta del Governo stesso, essendo il Prefetto il rappresentante dell'amministrazione generale dello Stato nella provincia; e in ciò nulla vi è che possa mettere in pericolo quella sana autonomia comunale e regionale che sta tanto a cuore non solo al mio illustre collega Zanardi, ma a tutti i senatori che partono da una mentalità democratica, alla quale anch'io mi onoro di aderire.

Quindi ripeto che la campagna che si era scatenata contro la nomina del nuovo prefetto di Bologna non aveva affatto consenziente la grande maggioranza della popolazione della città e della provincia, e la prova la si è avuta anche attraverso i contatti che il nuovo Prefetto ha avuto con i sindati di tutti i comuni della Provincia. Questi contatti si sono subito stabiliti nel modo più regolare, con quella impronta di cortesia che gioverà certamente alla buona riuscita dell'opera del prefetto. I sindaci con i quali egli ha parlato hanno avuto favorevole impressione di quest'uomo che è nuovo forse all'amministrazione civile, ma che certamente non è nuovo all'arte di trattare con gli uomini. Il nuovo prefetto è stato apprezzato subito per la fermezza e la cortesia, per l'amore e per la passione con la quale egli si è dedicato allo studio dei problemi locali, il tutto non disgiunto da quelle qualità di gentiluomo che lo fanno bene accetto in tutti gli ambienti della cittadinanza.

Quindi confido che l'opera del nuovo prefetto della provincia di Bologna si potrà svolgere senza suscitare ostilità o dissensi da parte di tutti gli uomini di buona volontà; confido anche — e in queste mie parole c'è anche un augurio fervido e sincero — che la sua opera potrà essere utile a tutti gli interessi della provincia di Bologna e specialmente a quegli interessi del lavoro che nella nostra provincia rappresentano il punto più sensibile e dolente, perchè l'attività del Governo nella nostra provincia (ed a questo il prefetto ha già promesso di dare tutto il suo massimo interessamento) si dovrà svolgere specialmente nello stimolare l'attività produttiva individuale ed anche nel dar corso a quelle opere dello Stato che debbono assorbire una gran parte della nostra mano d'opera disoccupata, assicurando così quella pace operosa e quel calmo benessere che è nelle aspirazioni nostre. Ed in questo augurio credo anche di essere d'accordo con lo stesso senatore Zanardi di cui tutti conosciamo l'animo buono e generoso, ma che ha questo difetto, di mantenersi ancora legato a una mentalità sorpassata che egli potrebbe certamente rettificare se si tenesse più a contatto con la situazione locale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Terracini al Ministro di grazia e giustizia, « perchè provveda a dare disposizioni alle direzioni delle carceri giudiziarie e mandamentali nonchè alle case di pena e prevenzione affinchè non subisca alcun intralcio la corrispondenza dei detenuti con i deputati e con i senatori della Repubblica, da considerarsi al proposito al pari delle Autorità, già indicate nei regolamenti carcerari, cui i detenuti possono liberamente indirizzare i propri scritti, anche se non ne siano familiari o difensori designati » (1131).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, per rispondere a questa interrogazione.

TOSATO. *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io non ho notizia che si siano verificati dei casi in cui ai senatori e ai deputati, perchè senatori e perchè deputati, siano state frapposte delle difficoltà, degli ostacoli ed impedimenti alla libera circolazione della corrispondenza con i detenuti, nè tanto meno ho notizia che il Ministero abbia impartito disposizioni con circolari, istruzioni ed altro, perchè queste difficoltà vengano frapposte. Se l'onorevole interrogante mi citerà qualcuno di questi casi, io ne prenderò nota e fin d'ora posso assicurare che si provvederà ai necessari accertamenti e si prenderanno anche le disposizioni di conseguenza, tuttavia nel-

l'ambito della legge vigente, cioè secondo il regolamento carcerario tuttora in vigore.

Il senatore Terracini ricorderà esattamente quali sono le disposizioni del regolamento in vigore. Articolo 103: « I detenuti non possono ricevere o inviare lettere e altri scritti senza che prima siano stati letti o vistati dall'autorità dirigente ». Questa è la norma comune e rispetto a questa norma comune non vi sono ragioni, mi pare, di eccezione riguardo ai deputati e ai senatori. Tuttavia l'onorevole interrogante si manifesta di contrario avviso e pensa che i deputati e i senatori siano da considerarsi alla pari delle autorità contemplate nei regolamenti carcerari cui i detenuti possono liberamente indirizzare i propri scritti. Ma, onorevole Terracini, le autorità sono ricordate dall'articolo 90 del regolamento carcerario, articolo che stabilisce che i detenuti, oltre ai reclami al giudice di sorveglianza, nei casi specificati dal regolamento, possono far pervenire istanza anche in busta chiusa al Capo del Governo, al Ministro della giustizia, alle autorita dirigenti, al Pubblico ministero, al giudice di sorveglianza, al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena e, se si tratta di imputati, anche alla autorità a disposizione della quale si trovano. Mi pare che sia difficile, in base al regolamento vigente, che i deputati e i senatori possano essere considerati sullo stesso piano delle autorità che vengono menzionate in questo articolo, tenendo presente che l'articolo 90 non importa eccezione all'articolo 103 relativo alla corrispondenza, perchè questo articolo 90 del regolamento non si riferisce alla corrispondenza ma alle istanze, ai reclami che i detenuti possono rivolgere alle autorità

Ora, le autorità che sono menzionate nell'articolo 90 del regolamento carcerario sono autorità che hanno un'ingerenza, diretta o indiretta, nel funzionamento delle carceri Si tratta di autorità che sono tassativamente determinate dal regolamento e a queste autorità, oggi come oggi, secondo la norma vigente, non possono essere assimilati nè i senatori nè i deputati. La questione potrà essere discussa eventualmente *de jure condendo,* cioè in sede di riforma dell'articolo 90 del regolamento carcerario. Io prendo nota di questa, che è in definitiva una proposta fatta dall'onorevole interrogante e assicuro che sarà esaminata attentamente, e si vedrà come il problema potrà essere risolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Terracini per dichiarare se è soddisfatto.

TERRACINI. Una volta ancora, in confronto di un problema che può apparire in sè ed è modesto, si mette in rilievo l'assoluta insensibilità del Governo verso il nuovo regime di democrazia parlamentare vigente nella Repubblica italiana. E mi pare anzi che l'onorevole Tosato, che pure diede così grande contributo alla redazione della Costituzione, avrebbe dovuto essere, se mai, l'ultimo degli uomini di Governo a venir qui a rispondere alla mia interrogazione appoggiandosi a leggi precedenti alla Costituzione, negatrici dei diritti costituzionali. Onorevole Sottosegretario, esiste o non esiste una funzione, anzi un diritto ispettivo del Parlamento che si traduce in diritto analogo per tutti i membri delle due Camere su tutti i rami dell'Amministrazione?

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sul Governo, non direttamente sull'amministrazione.

TERRACINI. No, su tutti i rami dell'amministrazione. Non vi dovrebbe essere, in un regime che fosse di vera democrazia e non una finzione, tanta deformazione della democrazia o il trasferimento ad oggi del regime pre-fascista, che non era democratico! All'epoca attuale non vi dovrebbe essere porta di ufficio amministrativo, di ufficio dello Stato che restasse chiusa di fronte ai membri del Parlamento. Ieri ancora un giornale di parte governativa con un articolo di fondo levava accusa, l'ennesima accusa, al Parlamento della Repubblica perchè non viene da esso assolta la funzione ispettiva così come non viene assolta, naturalmente, quella legislativa. Ed ecco che in un caso concreto, nel quale questa funzione incomincia da qualche tempo ad essere ostacolata, si viene proprio da parte del rappresentante del Governo a negarci il diritto di esercitarla. Ed appellandosi a che cosa, onorevole Sottosegretario? Ce l'ho sott'occhio — ma non ne avevo bisogno, perchè per tanto tempo ho vissuto nei suoi rigidi quadri — c'è l'ho sott'occhio il regolamento carcerario, che è stato, salvo er-

rore, redatto ed emanato dal Governo fascista e neanche con una legge, ma con un decreto, secondo le consuetudini... democratiche di quel regime. Ciò fu nel 1931; e lei nel 1950 viene a porcelo innanzi, per giustificare gli arbitri dei dipendenti della sua amministrazione, questo che è una delle più tipiche norme, anzi dei più tipici ordini imperativi del fascismo! C'è veramente molto da stupirsi.

Di fatto le carceri rappresentano un settore misterioso nella vita di ogni Paese. E solo di tempo in tempo, quando dietro le loro mura e le loro porte avvengono i casi più scandalosi e dolorosi, ne giunge un'eco fuori, e il Paese si emoziona, e il Parlamento ne parla. Ma ciò dura per un attimo; poi le porte si rinchiudono e tutto rientra nel mistero, come prima.

Ora, che sopra le carceri si possa, da parte dei rappresentanti del Parlamento, esercitare una indagine — sia pure tenuta nei limiti che sono connaturati al tipo di quella istituzione — ciò dovrebbe essere desiderato dallo stesso Ministero, dallo stesso Governo.

È vero che, quando nell'altro ramo del Parlamento un deputato, in quel tempo non ispirato a opposizione contro il Governo — l'onorevole Calamandrei — fece proposta che si costituisse una Commissione di inchiesta sul regime delle carceri, di cui aveva denunciato molti aspetti obbrobriosi, il Governo si oppose. Poi, in via di transazione, di fronte alla indignazione umana della Camera, accettò che venisse costituita una Commissione per la riforma del regolamento carcerario. E la Commissione fu fondata, e a presiederla si chiamò un nostro collega, il senatore Persico, il quale non è presente, e me ne rammarico, perchè devo dire che questa Commissione non ha corrisposto all'attesa diffusissima. Fino ad oggi essa non ha depositato le sue conclusioni. Ma aggiungo che i suoi lavori non sono stati condotti in forma collegiale, ma affidati alla buona, autonoma volontà dei singoli suoi componenti, i quali viaggiando per un qualche motivo su e giù per l'Italia hanno dato una capatina qua e là alle carceri. Oso pensare — e mi riservo di spiegare il mio pensiero a lungo quando sarà presentata la relazione — che il compito assegnato alla Commissione non abbia potuto con un tale metodo essere assolto; il che corrispondeva, d'altronde, ai desideri del Governo che non per nulla s'era opposto alla Commissione parlamentare già accettata dalla Camera. Con questi precedenti non vi è da meravigliarsi se, di fronte alla mia modesta richiesta, il Sottosegretario alla giustizia, a nome anche del suo Ministro, sia venuto con una risposta negativa.

Onorevole Tosato, noi senatori non possiamo e non vogliamo attendere che il regolamento carcerario sia rifatto, per esercitare un nostro diritto! Ed io continuerò a protestare, se i direttori delle carceri, certamente per una disposizione centrale, ancora continueranno ad intercettare le lettere che i detenuti mi indirizzano! Ho segnalato alla direzione generale competente casi specifici, con nome e cognome. Le dirò anzi che, dopo aver segnalato uno di questi casi al direttore generale delle case di prevenzione, e dopo che, per intervento suo, la lettera contestata, dopo due mesi, mi giunse, il detenuto interessato per punizione è stato trasferito in una Casa peggiore, dove lo si inviò a scontare la colpa di avere reclamato contro l'arbitrio commesso dalla Direzione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Le avevo chiesto di farmi il caso specifico.

TERRACINI. Io l'ho citato: si rivolga al commendatore Ferrari, della direzione generale delle case di prevenzione e di pena, per avere i dati ed i particolari.

Io le fornirò, poi, a parte, indicazioni di altri casi. Perchè il carcere, in definitiva, è sì una tomba, ma da esso tuttavia qualche voce sorte. Non si può ancora, infatti, nonostante tutto, impedire ai familiari dei detenuti di visitarli, per quanto i colloqui siano regolati in modo indegno e obbrobrioso; attraverso a questi colloqui qualche notizia trapela. E sono stati dei familiari che più volte mi hanno segnalato come i loro congiunti, dal carcere, mi avessero scritto, mentre io non avevo ricevuto le loro lettere. Mi sono allora rivolto alle direzioni delle carceri in causa, le quali hanno allora naturalmente cercato di aggiustare la cosa, di coprire l'errore commesso. Daltra parte uguale arbitrio si verifica anche per le visite dei parlamentari alle carceri. Sarà un'antica nostalgia quella che mi porta! Ma, ogni volta che giungo in città nuove, vado a visitare il carcere, o spesso le stalle e i tuguri, indegni

di esseri viventi, che vanno sotto tale nome. Prima del fascismo il parlamentare aveva diritto di entrare nelle carceri a qualunque ora e di visitarle integralmente; oggi questo diritto ci viene spesso contestato dai direttori delle carceri. Quando poi, accedendo alle insistenze, i direttori ci aprono le porte contese, essi accompagnano, passo passo, il visitatore per impedirgli di vedere e specialmente di sentire.

Provi ad informarsi, onorevole Tosato; e mi scusi l'illustre Presidente, se vado per un momento fuori del sentiero. Quella Commissione per la riforma del regolamento di cui già parlai, offre pretesto nuovo ai funzionari della sua amministrazione per creare un ennesimo ostacolo. Infatti, molti direttori di carceri, ai parlamentari che si presentano, obiettano: « Ma è stata eletta una Commissione, e questa sola è competente ormai a visitare le carceri. Siete voi membri della Commissione? ». E così, essendo andati a fare inchiesta, siamo noi oggetti di inchiesta da parte di funzionari — degni certamente — ma non investiti del compito di fissare limiti all'opera dei membri del Parlamento.

Onorevole Tosato, rinunci ad appoggiarsi a questo regolamento, indegno di una Nazione civile! Ma forse, lei non lo conosce nemmeno, salvo in quel paio di articoli che i suoi uffici le hanno fornito nel contesto degli appunti della risposta.

Lei conosce da oggi il testo dell'articolo 90 che ha citato; ma questi 300 articoli redatti all'unico scopo di storcere, di schiacciare, di annichilire la personalità di uomini ai quali tuttavia non è stata sbarrata per sempre la vita, lei non li conosce. Lo dico per farle onore, perchè sono certo che, in caso contrario, non sarebbe venuto in Senato a difenderne le norme e le disposizioni.

Nel riconfermarle di non essere soddisfatto della sua risposta, le dichiaro che continuerò a bussare alle porte dei carceri e ad inviare corrispondenze ai detenuti, anche contro il regolamento, e fino a quando non si sarà compreso dai governanti e dall'amministrazione quali siano in questo campo i doveri di uno Stato civile. *(Applausi da sinistra).*

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Proli al Ministro dell'interno (1168).

PROLI. Siamo già d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di rinviare *sine die* lo svolgimento di questa interrogazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Grisolia, al Presidente del Consiglio dei Ministri, « per sapere se e quali provvedimenti siano per prendersi a seguito dell'articolo pubblicato da un componente dell'altro ramo del Parlamento su "l'Italia d'oggi" del 19 aprile 1950, nel quale si accenna a fatti gravi che avverrebbero nell'ambito parlamentare e governativo, e che purtroppo corrispondono alle voci diffuse da tempo in tutto il Paese, con evidente menomazione del prestigio del Parlamento italiano e dello stesso Governo » (1196).

Prima di dare la parola all'onorevole Sottosegretario, vorrei pregare sia questi che l'onorevole interrogante di non fare menzione, nei loro interventi, di membri dell'altro ramo del Parlamento. Faccio infatti osservare che, secondo la prassi in uso, in Senato si può far parola soltanto dei membri di questa Assemblea e del Governo.

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Andreotti, per rispondere a questa interrogazione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* L'interrogazione si riferisce ad un articolo dell'onorevole Viola nel quale, senza far nomi, si rivolgono in termini generici severe censure contro membri del Parlamento e del Governo. Successivamente lo stesso onorevole Viola rendeva noto, in una lettera ad un giornale romano, che il direttorio del Gruppo parlamentare al quale l'onorevole Viola appartiene, lo aveva « formalmente e categoricamente invitato a fare nomi e a precisare fatti ». L'onorevole Viola aggiungeva di raccogliere l'invito, e smentiva la notizia del medesimo giornale, di aver subìto, da parte di taluno, pressioni di alcun genere e tentativi di insabbiamento.

Risulta che questo lavoro di precisazione è in corso. Evidentemente sino a che non si giunga a conclusioni che affermino responsabilità concrete, il Governo non ha modo nè

motivo di intervenire, avendo anzi tutte le ragioni per ritenere che si tratti di voci infondate. Una volta accertate le responsabilità di chi accusa e di chi è accusato, il Gruppo parlamentare e gli interessati (e in quanto lo riguardasse, anche il Governo) daranno certamente all'opinione pubblica le soddisfazioni che esigono le norme della onestà e della probità politica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Grisolia per dichiarare se è soddisfatto.

GRISOLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se l'onorevole Presidente del Consiglio, al quale è diretta la mia interrogazione, nel compiacersi di rispondere attraverso l'onorevole Sottosegretario di Stato, si fosse limitato alla prima parte della risposta testè letta dall'onorevole Andreotti, io avrei potuto anche limitarmi a prenderne atto, rinunziando momentaneamente a trattare l'argomento oggetto della interrogazione. Ma, poichè nella risposta in parola vi è un giudizio implicito sui risultati di una inchiesta o meglio di un « lavoro di precisazione » ancora in corso, laddove si afferma che il Governo ha tutte le ragioni per ritenere che si tratti di voci infondate, io non posso aderire al manifesto desiderio del Governo e del partito di maggioranza di insabbiare un sì scottante argomento.

Inoltre, l'avvertimento fatto all'onorevole Andreotti e a me, dall'illustre Presidente della odierna seduta, mi convince ancor di più della necessità non solo di manifestare la mia completa insoddisfazione della risposta in oggetto, ma anche di dichiarare ad ogni effetto che intendo trasformare la mia interrogazione in interpellanza, onde dar modo al Governo ed a me di trattare ampiamente l'argomento.

Rilevo però sin d'ora che su taluni problemi non può nè deve farsi alcuna discriminazione tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento: la condanna del malcostume non riguarda i singoli parlamentari o uomini di governo chiamati in causa, ma interessa il Parlamento nel suo insieme e soprattutto il Paese. Nessuna omertà deve coprire il grave scandalo suscitato dall'articolo dell'onorevole Viola; scandalo che investe non tanto le persone, nel caso trascurabili, dei protagonisti, quanto la dignità stessa del Parlamento e del Governo. Quando l'inchiesta, cui ha fatto riferimento l'onorevole Andreotti, sarà esaurita e i risultati saranno resi noti, io sarò ben lieto, se — in sede di trattazione della mia interpellanza — potrò dichiararmi soddisfatto, nell'interesse dell'Italia e delle istituzioni democratiche. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono così esaurite.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interpellanza dell'onorevole Terracini ai Ministri della difesa e dei lavori pubblici, « per conoscere se non intendono provvedere a stanziare, sui bilanci dei rispettivi dicasteri per l'anno 1950-51, i fondi necessari al proseguimento e completamento dei lavori della Chiesa-Ossario di Marzabotto (Bologna), nella quale riposano le salme dei 1830 abitanti della località, barbaramente trucidati dai tedeschi o eroicamente caduti nella guerra partigiana, e per la cui erezione vennero fino ad oggi, da parte dello Stato, stanziati se non contributi modestissimi e del tutto insufficienti » (194).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Terracini.

TERRACINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che non sia necessario in questo momento porre a premessa della mia interpellanza la descrizione degli eventi eroici e tragici per i quali il comune di Marzabotto, in quel di Bologna, venne decorato della medaglia d'oro al valor militare, che venne consegnata il 25 settembre 1949, in una solenne ed austera cerimonia, dal Presidente della Repubblica al Sindaco di quel paese. La città di Marzabotto contava 5.941 abitanti; ne furono trucidati a sangue freddo o uccisi in lotta partigiana dai tedeschi e purtroppo dai fascisti italiani 1.830. E non ancora tutte le salme degli infelici trucidati o degli eroi caduti in combattimento sono state ritrovate. Ma gran parte ne è già stata esumata dalle fosse di fortuna in cui erano state celate, e è stata trasportata nel concentrico, là dove da due anni si sta lavorando per l'erezione di un edificio monumentale, destinato contemporaneamente ad accogliere le salme dei caduti e degli uccisi e ad offrire alla popolazione di Marzabotto il luogo solenne e sacro della preghiera.

Nel 1946 il comune di Marzabotto si era fatto promotore della costruzione di un sacrario; e a questo scopo, essendosi rivolto all'architetto Giovannini, ne ebbe un progetto grandioso, forse troppo grandioso in confronto alla picciolezza del luogo, non certamente a paragone dello scopo che aveva suggerito l'iniziativa. Ma il Genio civile di Bologna, chiamato a dare il proprio giudizio, dichiarò appunto che il progetto era troppo dispendioso. E non me ne stupisco. Era tempo, quello, in cui il provvedere alle cose più necessarie alla vita del nostro popolo urgeva; e quei funzionari hanno ritenuto inopportuno dare mezzi per una costruzione che doveva ospitare dei morti e dei ricordi mentre erano privi di riparo tanti vivi. Le cose restarono dunque in sospeso. Ma nel settembre 1947 il Ministro dei lavori pubblici dell'epoca, l'onorevole Tupini, recatosi a Marzabotto per ispezionare alcuni lavori in corso, suggerì al Municipio di abbinare i due progetti che interessavano allora ugualmente il paese: quello del sacrario e quello della chiesa, che era stata distrutta dalle azioni di guerra e per la cui ricostruzione il Ministero dei lavori pubblici aveva già disposto uno stanziamento. Il suggerimento del Ministro venne accolto, e fu allora redatto un nuovo progetto, non più di sacrario, ma di tempio-ossario; una costruzione che nella grandiosità delle sue linee doveva albergare nel sottosuolo le cripte per i 1830 morti e, nella parte superiore, offrire alla popolazione la nuova chiesa. Ciò si decise anche per poter utilizzare contemporaneamente i fondi stanziati dal Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione della chiesa parrocchiale e la somma di sei milioni che il Ministero dell'assistenza postbellica aveva offerto per la creazione del sacrario. Aggiungo che un altro scopo, non più di carattere materiale ma bensì morale, si pensò di raggiungere con l'abbinamento delle due opere: quello di affidare poi al clero di Marzabotto la custodia delle salme raccolte nel sacrario.

Incominciò il lavoro. Ma l'ampiezza della cripta necessaria alle 1830 salme portò all'ampliamento del primitivo progetto della chiesa tanchè questa in definitiva risultò molto più ampia di quella distrutta dagli eventi bellici. Ma il Ministero dei lavori pubbici aveva stanziato per la ricostruzione una somma proporzionata a quest'ultima.

Purtroppo, gli uomini vivi si accontentano di assai minore posto degli uomini morti! Infatti, per custodire degnamente 1.830 cadaveri, occorre molto maggiore superficie che non per offrire un luogo di preghiera a 5.941 esseri viventi. La chiesa sovrapposta all'Ossario dovè dunque progettarsi più ampia del previsto. Ciò spiega perchè, nonostante si siano utilizzati per i lavori, oltre i sei milioni dell'Assistenza post-bellica, anche una parte dei 10 milioni e 300 mila lire stanziati dal Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione della chiesa, ben presto i fondi si esaurirono, quando ancora neanche la cripta era stata completata.

La situazione era grave. Queste mura, che non erano di edifici diroccati, ma di una costruzione nuova, stavano lì, nel centro del paese, come un rimprovero e un pianto permanente. Il paese di Marzabotto sta sulla strada nazionale tra Bologna e Firenze, e denso vi è il passaggio di autoveicoli. E tutti coloro che di là transitavano si arrestavano dinanzi alla costruzione incompleta, che dava un'impressione di desolazione. Dunque tutte le forze riunite — del paese, della provincia, della regione, di tutta Italia — non erano sufficienti a ultimare un sacello per le salme dei morti in una lotta tanto tragica ed eroica?

Venne interessato alla questione il Commissariato generale per le onoranze ai caduti, che ha sede presso il Ministero della difesa. Ed esso la prese a cuore; ma, nelle pieghe del suo scarnissimo bilancio (lo scorso anno potè disporre in tutto, per sistemare tutti i cimiteri per tutti i morti in tutta Italia, di appena 200 milioni, di fronte ad un bilancio per la difesa che assommava a più di 300 miliardi; e quest'anno la somma è stata ancora diminuita) non potè trovare i fondi occorrenti. Ci prodighiamo ogni giorno, con grandi e sonanti parole, a celebrare gli eroi della Patria e non sappiamo e non vogliamo sacrificare il poco che sarebbe necessario per dare loro almeno una degna e onorata sepoltura! Il Commissariato generale per le onoranze ai caduti, nella persona del generale Fadda, degnissimo militare e pietoso cittadino, offrì due milioni, coi quali si riuscì a fare una copertura di accatto alle ope-

re murarie iniziate, così da impedire al maltempo di mandarle in rovina. Il 6 settembre dello scorso anno si è poi tenuta al Municipio di Marzabotto una riunione di tecnici del Commissariato generale, del Genio civile di Bologna e del Comune per esaminare la situazione: e, alla fine, il Commissariato generale ha mandato un promemoria — riservato, ma solo per finzione burocratica, poichè l'ho visto — al Ministro della difesa. In esso si legge: 1) che le spese necessarie per la costruzione della chiesa sono di 27 milioni, mentre il Ministero dei lavori pubblici non ha stanziato che 10 milioni e 300 mila lire - 2) che le spese necessarie per la costruzione della cripta assommano a 21 milioni, mentre il Ministero della post-bellica non ne aveva stanziati che sei, e il Commissariato per le onoranze ai caduti non ne ha aggiunti se non due. Questo per ciò che si riferisce alla parte finanziaria.

In secondo luogo il promemoria sostiene che il progetto non può essere toccato, perchè corrisponde al necessario e al doveroso; e che pertanto sono da sconsigliare tutte le modifiche proposte, le quali non permetterebbero che una modestissima economia mentre spoglierebbero di ogni dignità la costruzione.

In terzo luogo il Commissariato generale dichiara che la costruzione dovrà essere dichiarata monumento nazionale, sia per il fine per cui è stata eretta, sia per la posizione in cui si trova, tale che centinaia di migliaia di cittadini vi passeranno annualmente in pellegrinaggio reverente. Infine il Commissariato generale suggeriva di deferire al Ministero della difesa il carico ulteriore della spesa, visto che quello dei lavori pubblici aveva risposto con una netta ripulsa alla richiesta di un maggiore stanziamento anche solo per la chiesa. E poichè sono stati spesi sino ad oggi 18 milioni, ma ne occorrono altri 30, il Commissariato generale proponeva di sopperirvi o con una legge speciale, sul genere di quella che fu già fatta per le Fosse Ardeatine, con la quale si dichiarasse che la Nazione, per rendere omaggio e reverenza a quegli infelici e a quegli eroi, stanzia una somma, dichiarando insieme monumento nazionale la costruzione da affidarsi in custodia al clero di Marzabotto; o con l'impostazione nei bilanci, attualmente in esame e in discussione (o completamente in quello della difesa o completamente in quello dei lavori pubblici, o suddividendo tra l'uno e l'altro l'aggravio) di questi 30 milioni.

Ma il disegno di legge non è stato redatto, per quanto il Commissariato generale ne avesse inviato uno schema al Ministro della difesa; e sui bilanci che ci sono stati presentati, sia dei lavori pubblici come della difesa, non vi è un capitolo indicato a disposizione per questo scopo.

Occorre provvedere. Ho fatto una esposizione, e mi pare che essa sia sufficiente a difendere per sè il mio assunto, senza che occorra adoperare parole di commento per convincere il Senato. La mia è una interpellanza, non una mozione e quindi non v'è luogo a votazione. E spero che non sia necessario giungervi per ottenere che il Governo provveda a ciò che sollecito.

Mi auguro che il Governo, e per lui il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro della difesa, dicano quest'oggi al Senato (e dicendolo al Senato lo diranno ai cittadini di Marzabotto e a tutti i cittadini d'Italia) che esso comprende il suo dovere, che è poi dovere nostro. È una questione, l'attuale, su cui l'unanimità si forma naturalmente e spontaneamente. Trovi dunque il Governo, questi poveri, modesti, trascurabili 30 milioni nel fiume di miliardi che amministra, e faccia sì che finalmente, a sei anni di distanza, i corpi lacerati, bruciati, smembrati degli infelici abitanti di Marzabotto — cui fu già tributato il grande onore della medaglia d'oro al valore — abbiano anche il conforto di un degno riposo. Sarà così soddisfatto il voto ardente dei sopravvissuti di Marzabotto, i quali non hanno mai chiesto, in questi sei anni, al Governo, per sè, nulla; e continuano ad abitare in case diroccate; e non hanno ancora visto ricostruiti i ponti e le strade della loro zona desolata; e, in alcune località, ancora non possono spingersi nei campi, perchè ancora infestati di mine. Ma da sei anni chiedono a voi, a noi, a tutta la nostra Nazione, una tomba per i loro morti.

Onorevole Sottosegretario, dica una parola che li tranquillizzi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa per rispondere a questa interpellanza.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo e il Ministero della difesa hanno sempre dimostrato e qui confermano ogni più viva sensibilità per quanto forma oggetto della interpellanza dell'onorevole Terracini. Mi limiterò ad alcune precisazioni di fatto, perchè in alcuni punti concordo con quanto esposto dall'onorevole interpellante.

Nel 1946 il municipio di Marzabotto, con l'adesione piena del Governo, ebbe a progettare la costruzione di un sacrario e di un ossario, inteso ad accogliere le gloriose salme dei 1830 morti per la libertà d'Italia. La proposta iniziale venne poi modificata nel senso di erigere sopra l'ossario un tempio votivo, rendendo così più degno il tributo di gratitudine degli italiani. Ciò, poi, indirettamente, avrebbe fatto beneficiare delle somme allora stanziate dal Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione della chiesa parrocchiale di Marzabotto. La costruzione dell'Ossario fu iniziata ed in notevole parte compiuta.

Le somme all'uopo stanziate si possono così riassumere: sei milioni erogati dall'allora Ministero dell'assistenza post-bellica attraverso il comitato delle onoranze ai Caduti presso il Ministero della difesa; dieci milioni e 300 mila lire ottenuti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione della chiesa; cinque milioni e 700 mila lire erogati dal comitato per le onoranze ai Caduti In sostonza un complesso di somme stanziate e in parte versate, per un totale di 22 milioni.

In epoca abbastanza recente ebbe luogo a Marzabotto un convegno delle autorità locali e di rappresentanti dei Ministeri interessati onde prendere definitive decisioni circa il progetto, e ciò per l'ossario quanto per la chiesa votiva. E il preventivo della spesa necessaria per l'intera costruzione fu stabilito in 48 milioni, dei quali 22 già stanziati ed in parte versati, con una differenza cioè di 26 milioni.

Il quesito proposto dal senatore Terracini è questo: a chi, a quale bilancio deve far carico lo stanziamento della somma residua di 26 milioni? È esatto che era stata ventilata la presentazione di un progetto di iniziativa governativa o parlamentare, inteso a ripetere con legge speciale per quanto riguarda Marzabotto, le previdenze già stabilite per le Fosse Ardeatine. Questo progetto, per quanto consta, non è stato finora presentato. Il Ministero della difesa, attraverso il Comitato delle onoranze ai Caduti, ebbe a sollecitare dal Ministero dei lavori pubblici una definiva ed urgente soluzione.

Questa soluzione potrebbe così concretarsi: o con uno stanziamento anche in sede di variazione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della somma residua necessaria, oppure una opportuna variazione nel bilancio del Ministero della difesa con l'assegnazione alla voce « Comitato Onoranze ai Caduti » della somma di 26 milioni. Il Ministero della difesa comunque assume l'impegno di sollecitare dei competenti Ministeri (tesoro o lavori pubblici) lo stanziamento delle somme necessarie per il compimento dell'opera.

Ciò facendo si assolverà al dovere che incombe al popolo italiano di esaltare quei 1830 Caduti che costituiscono una delle glorie più fulgide della resistenza e della lotta per la liberazione d'Italia. (*Vivi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Terracini per dichiarare se è soddisfatto.

TERRACINI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per l'impegno preciso ch'egli ha assunto, compiacendomi che, per mia iniziativa, si sia trovato, dopo tanti motivi di discordia, un problema che ci unisce accumunandoci in un'opera di doverosa riconoscenza nazionale. (*Applausi generali*).

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile » (166).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile.

Esaurita ieri la discussione generale, rimane da svolgere l'ordine del giorno presentato dai senatori Lucifero, Nitti, Macrelli, Romita, Bocconi, Sanna Randaccio, Sinforiani, Scoccimarro, Grisolia, Bergamini, Tomasi della Tor-

retta, Conti, Zanardi, Mazzoni, Venditti e Franza.

L'ordine del giorno è così formulato: « Il Senato passa all'ordine del giorno ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lucifero per illustrarlo.

LUCIFERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo ordine del giorno che vuole essere il « fermo » a quello che il progetto di legge in esame tende a creare nel nostro Paese, porta le firme dei rappresentanti qualificati di tutti i Gruppi che agiscono nel Paese e sono rappresentati al Senato, escluso quello della maggioranza. Comprenderanno quindi i colleghi che io limiterò, per dovere di lealtà verso coloro che con me da così varie parti hanno creduto di prendere questa iniziativa, a quei soli punti che possono rappresentare il minimo comun denominatore della nostra unanime opposizione a tale provvedimento; e ciò è per me tanto più facile in quanto, con buona pace del collega Merlin, quello che è il mio pensiero specifico di liberale è stato detto con tale limpidezza dal collega Sanna Randaccio che non potrei fare altro che aggiungere alle sue parole qualche chiarificazione e qualche precisazione.

Ciò detto, onorevoli colleghi, debbo fare una prima constatazione: malgrado l'interesse della materia, malgrado la specifica competenza di molti intervenuti, la discussione generale su questo progetto di legge ha avuto un chiaro carattere di confusione, di confusione parlamentare; tanto vero che si sono viste intervenire nella discussione persone che, forse, delicatezza se non altro avrebbe dovuto consigliare a non intervenire...

PRESIDENTE. Non consento queste osservazioni su colleghi.

LUCIFERO. Sono state già fatte da altri; si sono fatti i nomi di persone estranee all'Assemblea, anche di stranieri, si è discusso di sentenze, si sono riferite conversazioni private. Io sono lieto, signor Presidente, e le sono grato del richiamo perchè questo dimostra come da quell'autorevolissimo posto si senta che tutto ciò non entra nel campo di una discussione parlamentare. E già il solo fatto di dover richiamarlo e constatarlo, indubbiamente — e le do ragione — è fatto che esce da questo quadro parlamentare. Se l'ho fatto, l'ho fatto per dire che in tutta questa discussione c'è stato un travaglio di passionalità e di preoccupazione che dimostra che il provvedimento ha suscitato in tutte le coscienze, nelle une e nelle altre, uno stato di turbamento profondo.

Ciò detto, mi sia concesso di fare un lieve cenno delle varie questioni che il progetto di legge e quindi la discussione hanno investito.

La prima è la questione costituzionale. Si è parlato di costituzionalità e di incostituzionalità, si è invocata la Costituzione a favore e contro. Io credo che ci siano alcuni punti che debbono essere chiariti: il primo è che benchè — ed è bene dirlo chiaramente — in questa discussione la questione della indissolubilità del matrimonio non entri per nulla, tale principio, che è vigente nella nostra legislazione positiva e che molti di noi, compreso chi parla, non intendono vedere alterato, non è principio costituzionale; non solo perchè è errata interpretazione l'affermare che l'articolo 7 immetta integralmente trattati e concordati Lateranensi nella Costituzione, ma soprattutto perchè sulla specifica questione l'Assemblea costituente fu chiamata ad esprimersi, sicchè da coloro stessi che oggi vorrebbero dire che questa materia è costituzionale si sentì con molta chiarezza che essa non lo era, e si propose, con apposita disposizione, di farcela diventare; ma la Costituente respinse questa proposta. Resti quindi fermo questo concetto della indissolubilità, lo ripeto per me e per molti altri, ed è bene rimanga nel nostro sistema legislativo: è principio della nostra legislazione, ma non è principio costituzionale.

Ciò detto, e guardando sempre il problema sotto questa prospettiva, è bene dire che il Concordato non sottrae affatto alla competenza del magistrato italiano il diritto di giustizia di delibazione, tanto è vero che finora, cioè fino a quando non si erano determinati certi incidenti, la questione ha proceduto senza eccezioni. E il Concordato, che è convenzione internazionale, si inquadra e si inquadrava quando fu sottoscritto nel quadro delle convenzioni internazionali precedentemente accettate dall'Italia ed alle quali l'Italia aveva partecipato; una delle quali, di molto precedente, era la Convenzione dell'Aja, ed altre analoghe che in questa discussione ripe-

tute volte sono state richiamate. Infine, sempre nel campo costituzionale, vorrei far presente ai colleghi che la nostra Costituzione prevede un ordinamento giudiziario nuovo il quale è purtroppo tuttora allo studio e che dovrà necessariamente essere sostanzialmente diverso da quello attuale; sicchè parecchie volte si è discusso se alcune norme dell'attuale ordinamento giudiziario tuttora vigente siano conciliabili con le disposizioni della Costituzione del 1948.

Non mi pare che ci possa essere dubbio che le innovazioni introdotte da questo disegno di legge allontanino ancora di più da quelle che sono le norme fondamentali dello Stato la legge e l'applicazione dei princìpi dell'ordinamento giudiziario; sicchè nell'attesa della legge che sia rigidamente ispirata alla Costituzione noi ci troveremmo di fronte all'assurdo di aver reso meno costituzionale un istituto sulla cui costituzionalità già si discute. Ciò detto, passerò al secondo argomento — perchè, ripeto, io qui più che discutere, riassumo — alla questione di diritto.

La discussione sulla questione di diritto è stata ampia, vasta e complessa, ma si è mossa su due binari — mi sia consentito di osservarlo — a mio parere differenti. Polemica in materia giuridica da parte degli oppositori del progetto; troppo spesso polemica appassionata, convinta, e quindi rispettabile, di partito, da parte dei suoi sostenitori. E così si è visto affiorare nelle argomentazioni di coloro che sostenevano un punto di vista diverso da quello che io sostengo, lo stato etico con ricordi hegeliani e fichtiani. Si è sentito un collega affermare una cosa che forse è andata al di là delle sue intenzioni, ma le parole hanno un loro significato. Egli ha detto: « noi della Democrazia cristiana non vogliamo ». No! le volontà che escono da qui sono la nostra volontà; non esiste in un Parlamento la volontà di un gruppo anche se esso è maggioranza; perchè la volontà della maggioranza è volontà del Parlamento, e la maggioranza di questo deve essere costantemente consapevole. Ho sentito dire da un altro collega, il quale ha dimostrato oltre alla sapienza, che noi gli conoscevamo, anche delle capacità acrobatiche che ancora ci erano ignote, che troppo spesso s'intende l'indipendenza della Magistratura come ragione politica. Ma non vi è ragione politica maggiore di quella che garantisce l'indipendenza di un potere che non dipende da nessuno perchè dipende dalla legge. È ragione politica per eccellenza, e se vi è preoccupazione per questa indipendenza, tale preoccupazione non può essere che preoccupazione politica. Ed oggi la sensazione, in fondo di tutti noi, è proprio che la indipendenza e l'ordinamento della Magistratura si sottopongano ad « una » ragione politica e non « alla » ragione politica.

In questa discussione si è visto comparire il magistrato come un imputato dinanzi al giudice, con specificazioni e apprezzamenti che, in omaggio all'avvertimento del Presidente, non ripeterò, ma che colpivano al di là della valutazione giuridica o politica. Si è sentito tirar fuori il vecchio motivo demagogico: i ricchi e i poveri. A prescindere dal fatto che molti ricchi dopo avere speso milioni non hanno conseguito il loro fine — e tutti ne conosciamo qualcuno — io vorrei domandare se è solo di fronte a certe circostanze che si manifesta il privilegio dei ricchi e se questo non avviene sempre e da per tutto anche molto più vicino che in Romania

Allora il problema è quello di precludere un diritto (se c'è) ai ricchi, o è quello di aprire la accessione a quel diritto anche a coloro che oggi non hanno i mezzi per esercitarlo? Se di fronte a queste impostazioni e alla passionalità si arriverà certe volte anche ad una leggera nota demagogica — del resto qua dentro si parla non solo per qui ma anche per fuori — io credo che, richiamandomi a quanto in materia di diritto è stato detto da parecchi colleghi e specificatamente dall'onorevole Sanna Randaccio e dall'onorevole Picchiotti, mi posso dispensare di rientrare nella discussione analitica della materia, perchè per nostra comune convinzione quelle argomentazioni giuridiche non hanno trovato tesi contraria che potesse non dico demolirle, ma nemmeno scalfirle. Ho detto « nostra ».

Sarei tentato di dire una malignità a proposito dell'articolo 397: ma è il 397 che non può funzionare e che non ha funzionato o non si è riusciti a farlo funzionare così come si voleva?

BOSCO. Non può funzionare.

LUCIFERO. Due parole soltanto a proposito di quella legge del 1946 di duplice paternità, meno che nella lettera iniziale, perchè indifferentemente attribuita, anche in sua presenza, all'amico Tupini e all'onorevole Togliatti: siete proprio sicuri che questa legge bicipite sia un progresso? E che quella affermazione della sorveglianza del Ministro su tutti i giudici, anche se essa si manifesta in modo differente per quelli giudicanti e per quelli del Pubblico ministero, abbia rappresentato un progresso? Mi ricordo che già allora la polemica ci fu, e non mancarono coloro i quali sostennero che quella legge era anche nei confronti del passato vicino un passo indietro. E quando da uno degli onorevoli preopinanti ci si disse che votando queste disposizioni ci si limitava soltanto a dare all'organo del Pubblico ministero una facoltà, credo di poter rispondere — ed altri hanno risposto più chiaramente di me — che le facoltà certe volte si dànno perchè vengano esercitate in un certo modo e perchè, se non si dà la facoltà, essa non può essere esercitata nel modo con cui si vorrebbe che fosse esercitata. Sicchè per esplicita dichiarazione udita in quest'Aula, io non credo di essere fuori della verità nell'affermare che questa facoltà, che fino a ieri non fu data per motivi di indole generale, oggi verrebbe data per motivi di indole particolare, onde venga adoperata e indirizzata a fini specifici ed in una direzione specifica.

Più sincero di tutti in questa discussione è stato quel collega che ha finito il suo dire, affermando che egli era tanto favorevole a questa proposta da esserle favorevole anche a costo di dover con essa calpestare (questo fu il termine) il principio giuridico. Ora, io credo che possa succedere — non lo ammetto, ma lo credo — che si calpesti la norma, ma non il principio. Quando si riconosce soltanto l'eventualità che si possa calpestare il principio, vi è « un alto là! » all'azione dell'uomo, se questi abbia senso di responsabilità.

D'altra parte, a chi ha affermato questo principio moderno, mi sia consentito di rispondere con « l'universal maestro di nostra gente»: *usurpatio juris non facit jus.*

Un'ultima osservazione sulla questione giuridica. Quando abbiamo aperto i primi libri di « Istituzioni » una cosa ci fu insegnata e cioè che una legge non è legge se è fatta specificatamente *ad rem* o *ad hominem*, cioè per una determinata contingenza ovvero diretta contro una determinata persona.

Ora, questa legge, per aperta dichiarazione dei suoi stessi sostenitori, è diretta contro una determinata magistratura, per un determinato oggetto: non sarà quindi mai legge anche se ne assumesse la forma.

DE LUCA. Ma tende a reprimere un abuso contro il diritto.

LUCIFERO. L'abuso è giudicato dal giudice, il quale, nella sua coscienza risponde delle sue azioni. (*Commenti*). Del resto, cari amici, io parlo a nome di altri che hanno queste convinzioni ed ho il dovere di esporle. Vedete d'altra parte che cerco di parlare con una cautela ed una lentezza che non sono nelle mie abitudini appunto perchè desidero dimenticarmi io di me per interpretare il pensiero di tutti più correttamente. E così tutti cercassero, quando agiscono a nome di tutti, di pensare per tutti!

Terza questione: la questione di diritto internazionale. L'onorevole Bosco ieri, con particolare competenza specifica, ha cercato un poco di aggiustare le cose con abile dialettica. Mi sia consentito di mettere l'argomentazione nei suoi termini precisi. La convenzione dell'Aja è una di quelle convenzioni internazionali che si possono inquadrare in quelle norme generalmente accettate di diritto internazionale, cui fa accenno l'articolo 10 della Costituzione. I Patti Lateranensi furono successivamente contratti e nell'animo dei contraenti non vi era affatto l'intenzione di uscire menomamente dallo spirito e dalla forza di quelle convenzioni precedenti.

E nelle convenzioni internazionali che regolano questa materia, noi ci eravamo esplicitamente, chiaramente spogliati della conoscenza del merito delle questioni, per limitare solo il nostro diritto all'esame della legittimità, della realtà...

BOSCO. Ed anche della competenza del giudice.

LUCIFERO. ...ed anche della competenza del giudice ma mai del merito, perchè nell'esame della competenza vi è un esame di legittimità. E quando questa convenzione fu fatta,

essa fu considerata come uno dei primi passi verso quell'unificazione del diritto, della vita, dei rapporti tra i popoli, che sono oggi uno dei nostri maggiori travagli, una delle nostre maggiori aspirazioni, una delle mète alle quali, al di là dei tentativi, degli esperimenti e delle diverse opinioni degli uomini di Governo, volge lo spirito delle menti anelanti alla concordia ed alla pace.

Ebbene, onorevoli colleghi, proprio nel momento in cui questo spirito di unificazione pervade il mondo, proprio mentre si tengono congressi per l'unificazione del diritto privato e delle procedure, noi vogliamo fare un passo indietro che ci porta addirettura a prima del 1907? È una contraddizione con la logica dei tempi, è una giustificazione per coloro che vogliono parlare in Italia di uno spirito oscurantistico, che respingo, al quale non voglio credere. E noi questo facciamo onorevoli colleghi, mentre in un altro Paese si verifica questo fenomeno: una Corte di secondo grado negli Stati Uniti di America, fu chiamata un mese fa a decidere su una vertenza nella quale la legge vigente dello Stato era in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite; quella Corte ha dichiarato che, poichè l'America ha aderito alla Carta delle Nazioni Unite, non si poteva decidere la sentenza in base alla legge vigente nello Stato, e la Corte di Harward decise contro la legge vigente dello Stato, secondo la Carta delle Nazioni Unite. Noi pertanto non possiamo che mantenere il già fatto e sforzarci, uniti, a migliorarlo nel tempo e in tutte le direzioni.

Quarta ed ultima questione: la questione politica. Abbiamo parlato di diritto interno, di diritto internazionale, abbiamo parlato di tante cose, ma tutti abbiamo finito con il convenire che qui ci troviamo di fronte ad una questione politica. In verità il Ministro nel suo primo intervento parlò di « un modesto provvedimento ». Non sembra però che l'Assemblea abbia condiviso questa opinione; ma anche se all'origine — e non lo era, perchè è avvenuto quel che è avvenuto — questo fosse stato un modesto provvedimento, le proporzioni e l'importanza che esso ha assunto di fronte alle nostre coscienze e di fronte al Paese ne fanno una questione politica di primissimo ordine.

Ancora più grave ciò diventa quando dal banco del Governo udiamo affermare determinati princìpi sui rapporti tra potere esecutivo e potere giudiziario che, per quanto detti con intelligenza e con prudenza, non possono non richiamare nella coscienza e nella memoria qualche voce già in altri tempi sentita.

Ora, non è che il potere giudiziario sia un nemico del potere esecutivo, ma lo diventa ogni qual volta il potere esecutivo vuole andare al di là e al di fuori delle sue attribuzioni, non come nemico, ma come garante. Ed ogni cosa che possa menomamente far pensare che questa capacità di garanzia del potere giudiziario possa essere scalfita costituisce danno anche per il potere esecutivo.

Ma vi è un altro fatto politico che sta al di là della legge, cioè il fatto che di fronte a questo provvedimento tutti i gruppi che rappresentano, numerosi o meno, delle forze viventi ed operanti nel Paese, sono uniti, ufficialmente uniti, di fronte al partito di maggioranza...

TARTUFOLI. E noi chi rappresentiamo? I morti?

LUCIFERO. Non raccolgo l'interruzione, perchè sono molto buono.

Che cosa ci unisce? Vi sono fra questi gruppi, fra queste firme, che vanno da quella del senatore Franza a quella del senatore Scoccimarro, barriere profonde, definitive in tanti campi. Che cosa dunque ci unisce? Ve lo dico io: la sensazione del pericolo. Ognuno a suo modo, ognuno a seconda dei suoi ideali, delle sue aspirazioni e delle sue speranze si sente accomunato con l'altro da una sensazione di pericolo comune. Noi temiamo che stia succedendo qualcosa che non deve succedere, noi temiamo oggi che corra pericolo quel « sano ordinamento democratico » cui ha fatto riferimento l'onorevole Piccioni. Abbiamo tutti questo stesso spirito di timore, questo stesso senso di preoccupazione e di pericolo che è quello che unisce sempre gli uomini più diversi quando si presenta, e che di fronte a questa legge assume un certo carattere di distinzione. Noi abbiamo paura di questa legge perchè sentiamo che stona in quella che può essere l'articolazione democratica del Paese, come ieri ancora fummo uniti e ve lo ricordate, quando sentimmo la stessa stonatura in quel ten-

tativo di distruggere qui dentro quella garanzia di libertà che è il voto segreto. È la seconda volta che senza distinzione di opinioni e di parte noi ci schieriamo alla difesa della comune possibilità di combatterci, anche tra di noi. E questa preoccupazione che è fatto politico forse più grave, anzi secondo me indubbiamente più grave del primo di cui ho parlato, diventa gravissima, di fronte al senso di insensibilità nei confronti della minoranza che ci sembra di sentire così diffuso nel partito di maggioranza. Questa sensazione noi abbiamo della tracotanza del partito di maggioranza, basata soltanto sulla potenza del numero; ora in democrazia la maggioranza ha doveri e diritti, ma non governa contro tutte le minoranze; può governare con una parte di esse e con l'opposizione di un'altra, ma quando tutte le minoranze di qualunque natura su un determinato problema sono unite, o la maggioranza le ascolta o la democrazia non esiste più, perchè in democrazia la maggioranza è chiamata anche alla tutela della minoranza. (*Interruzione del senatore Lovera*). Come lei, diceva l'onorevole Mussolini e molti ritengono che avesse sbagliato. Ci sono due modi di espellere le minoranze dall'Aula: quello di dichiararle decadute e quello di non tenerne conto veruno. C'è il sistema totalitario della compressione e vi è il sistema paternalistico che lascia cantare.

Il cardinale Mazzarino diceva: *Ils chantent ils payeront*. Ma qui si tratta di pagare tutti perchè alla resa dei conti distinzione tra maggioranza e minoranza non esiste. In ogni modo questo senso di insensibilità è anche motivo di preoccupazione, e vorrei ritorcere in questa occasione un argomento di un autorevole membro del partito di maggioranza quando fece la sua dichiarazione di voto sulla legge per la Sila. Egli disse: « Di qua contrari, di là contrari, noi siamo in mezzo, siamo nel giusto».

Onorevoli colleghi, questa volta non siete in mezzo, qui sta volta siete da una parte e tutti gli altri sono dall'altra. Il significato profondo dello schieramento è veramente diverso.

Ora, — e ho finito — si è parlato anche in questa discussione di una questione morale. La questione morale c'è, onorevoli colleghi, ma non riguarda il problema della famiglia o dell'indissolubilità del matrimonio perchè questo problema in questa discussione non è in causa. (*Commenti*). La questione morale si innesta proprio sul problema di questa insensibilità politica. Ecco l'abisso di cui ha parlato l'onorevole Sanna Randaccio, di cui tutti conosciamo la cautela in certe valutazioni di rapporti di forze. Eppure egli ha detto: « Badate, non apriamo un abisso perchè veramente l'abisso c'è »; e l'abisso è in questa mancanza del senso del limite, anzi dell'auto-limite che ogni maggioranza deve avere di fronte alle preoccupazioni e alle esigenze della minoranza. Questa, onorevoli colleghi, è la questione morale che si innesta sulla questione politica e che, nella valutazione che è politica e morale insieme di certe forme giuridiche recenti, alle quali io personalmente sono stato sempre contrario, ha preso un termine tecnico: quello di « atto rilevante ».

E con ciò, onorevoli colleghi, io ho finito. In fondo ho riassunto e spero di aver adempiuto con la maggiore chiarezza possibile al mandato che avevo ricevuto; e ripensando alle mie parole ho la sensazione di aver fatto in fondo il discorso che qui avrebbe fatto il signor De La Palisse. Ma in certi casi è proprio il caso di dire che *tout le monde a plus d'esprit que Monsieur de Voltaire*. L'onorevole Sanna Randaccio (al quale chiedo scusa se l'ho nominato tante volte, ma la colpa è sua) ha detto due volte nel suo discorso: « Questa è una questione che, se la vediamo con serenità ed obiettività, deve finire in un bicchier d'acqua ». Ebbene, onorevoli colleghi della maggioranza, io mi associo all'augurio dell'onorevole Sanna Randaccio anche per una ragione: perchè ho la convinzione che se questa questione non si risolvera in un bicchiere d'acqua, essa si risolverà in un bicchiere di veleno per il nostro Paese. (*Applausi dalla sinistra e dalla destra. Commenti*).

Presentazione di disegno di legge

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONINI, *Ministro della marina mercantile*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Concessione di una anticipazione di 500 milioni di lire in favore della Cas-

sa nazionale per la previdenza marinara» (1021).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della marina mercantile della presentazione di questo disegno di legge. Pongo ai voti la richiesta della procedura d'urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento per la procedura d'urgenza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Antonio, relatore di maggioranza.

ROMANO ANTONIO, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo dibattito fu iniziato dal senatore Proli con la proposta di rinvio; a questa proposta aderirono altri colleghi che manifestarono la opportunità di rinviare la discussione del disegno di legge avente per oggetto la riforma dell'articolo 72 del Codice di procedura civile sino a quando si procederà alla riforma generale dei codici. E si disse che bisognava farla finita con questi ritocchi, con le modifiche parziali, che bisogna affrontare la riforma dei codici nel loro complesso. Quando fu fatta detta proposta, sia l'onorevole Proli che altri senatori, parlarono di sconvolgimento del nostro ordinamento giuridico. Allora ricordai a me stesso, e ricordo oggi ai colleghi, il pensiero di un grande maestro del diritto, il pensiero di Paolo Emilio Bensa il quale, invece, diceva così: «Il progresso legislativo si attua più con ritocchi che non con una *instauratio ab imis*». E Paolo Emilio Bensa, convinto dell'opportunità di procedere con ritocchi e non con l'affrontare le riforme nel loro complesso, aggiungeva: prendete un Codice, buttatelo nel fuoco, bruciatelo, sarete sicuri di avere eliminato i difetti esistenti, ma nessuno potrà garantirvi che il nuovo Codice sia immune da difetti che si manifesteranno attraverso l'applicazione di esso. Il legislatore, ogni qualvolta si manifesta un bisogno o una lacuna, interviene con la norma giuridica. I ritocchi sono sempre più meditati, più studiati, più limati. Pertanto, è mio convincimento che il Senato ben fece a non accogliere l'istanza di rinvio.

E vengo all'argomento essenziale del disegno di legge.

Perchè questo disegno di legge? Con la legge del 27 maggio 1929, n. 847, legge che contiene disposizioni per l'applicazione del Concordato in materia matrimoniale, si riteneva di rinsaldare l'istituto del matrimonio. Invece, cosa si è verificato? Si è verificato che, attraverso l'applicazione di questa legge e di altre leggi speciali, richiamate genericamente dall'articolo 82 del Codice civile, si sono aperte più scappatoie, per cui l'istituto del matrimonio si è visto minacciato. (*Interruzione del senatore Mazzoni*).

Questa è la verità. Allora il legislatore si è domandato: come si spiega che anteriormente all'esecuzione del Concordato si è avuto un minor numero di sentenze di annullamento e di scioglimento di matrimoni e che invece questo numero è andato aumentando proprio con l'applicazione di leggi, che avevano il precipuo scopo di rinsaldare l'istituto del matrimonio?

COSATTINI. È la larga manica della Rota!

ROMANO ANTONIO, *relatore di maggioranza*. Onorevole Cosattini, sono le sentenze straniere, delle quali si chiede l'esecuzione in Italia. Questo il motivo del disegno di legge.

L'abate Galliani, in un salotto parigino, ebbe a dire, parlando appunto del susseguirsi delle leggi: la legge è femmina e dalla legge nasce la legge. Proprio questo è il nostro caso.

Andiamo avanti. Con il regime concordatario, fu istituito il cosiddetto rito unico; rito unico verso il quale si sono avviati tutti i cattolici che desiderano celebrare il matrimonio in Chiesa. Con il rito unico lo Stato italiano ha dato la soluzione più pratica e più soddisfacente alle contrastanti esigenze scaturite da un lato dall'affermazione dello Stato di un proprio interesse alla formazione di quell'atto costitutivo della famiglia, e dall'altro lato, dalla coscienza dominante nel popolo italiano, che ha sempre visto e vede nel matrimonio soprattutto un atto religioso.

Queste due esigenze venivano prima soddisfatte per due vie indipendenti: mediante la celebrazione di due matrimoni distinti, uno agli effetti civili, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, l'altro, con effetti religiosi, davanti al Ministro del culto. A questo stato di cose si pose termine con la creazione del rito unificato, che fu detto canonico-civile, cioè rito Concordatario perchè consistente di elementi canonici e civili, con prevalenza dei primi. Per rendersi conto della importanza di questo rito unificato e della prevalenza dell'elemento canonico su quello civile, è bene tener presente che il disposto dell'articolo 83 del Codice civile, che prevede il matrimonio celebrato davanti a Ministri di culti ammessi nello Stato. Secondo detto articolo, se un matrimonio celebrato col rito di un culto ammesso è nullo a stregua del Codice, per un vizio indipendente dalle formalità celebrative, resta nullo anche agli effetti civili, benchè sia valido secondo le norme del culto nel cui rito è avvenuta la celebrazione.

Non così è del matrimonio canonico. L'articolo 82 del Codice civile, diversamente dall'articolo 83, dispone che il matrimonio celebrato avanti a un Ministro del culto cattolico, è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e dalle leggi sulla materia. Una delle leggi in materia, che è del 27 maggio 1929, n. 847, dice all'articolo 5, che il matrimonio celebrato davanti a un Ministro del culto cattolico secondo le norme del diritto canonico, produce gli effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto.

Che cosè la trascrizione? Bisogna seguire tutti gli sviluppi dell'istituto, per rendersi conto del perchè vorremmo estendere, al Pubblico ministero, il potere dell'impugnativa.

La trascrizione è il riconoscimento recettizio dell'ordinamento giuridico della Chiesa da parte dell'ordinamento giuridico dello Stato. Questo riconoscimento si riallaccia all'impegno assunto con l'articolo 34 del Concordato, testo, che è bene eleggere ntegralmente: « Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio la dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al Sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, effetti civili ».

Ma, il regime concordatario non si esaurisce nella comodità del rito unico: esso sottrae alla competenza del magistrato italiano ogni questione circa la validità del vincolo per trasferirla alla competenza esclusiva del magistrato ecclesiastico. Infatti secondo l'articolo 82 il cittadino che si sposa col rito cattolico unificato rinuncia al suo giudice naturale e implicitamente manifesta la volontà di non avvalersi dell'articolo 17 delle preleggi che suona così: « La capacità giuridica delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale essi appartengono ». Questo va messo in relazione con l'articolo 82 del Codice civile, ove si legge: « Il matrimonio celebrato davanti al Ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali della materia ». Riallacciando queste due disposizioni, articolo 82 e articolo 17 delle preleggi del Codice civile all'articolo 34 del Concordato e all'articolo 5 della legge del 27 maggio 1929, n. 847, rimane chiaramente dimostrato la rinuncia del cittadino italiano alla competenza del suo giudice naturale, in materia matrimoniale quando si sposa col rito canonico.

Nell'applicazione delle citate disposizioni è sorto un gravissimo problema che ha diviso dottrina e giurisprudenza sulla competenza del magistrato straniero a pronunciare o meno tanto sulla nullità del matrimonio quanto sulla nullità della sua trascrizione agli effetti civili. Si sono avute delle decisioni che incidono anche nei rapporti internazionali, altre circoscritte al nostro ordinamento giuridico.

Io non intendo prendere in esame nessuna sentenza; enuncerò i fatti che hanno dato luogo a un duplice gruppo di questioni, dalle quali è scaturito il bisogno della norma giuridica che oggi esaminiamo.

Coniugi italiani, legati tra loro da matrimonio canonico con effetti civili, avevano ottenuto l'annullamento del vincolo dal Tribunale romeno di Ilfov; la sentenza era stata trascritta nei registri di stato civile, ma il Procuratore della Repubblica competente per territorio si opponeva alle pubblicazioni del nuovo matrimonio, che uno dei coniugi intendeva contrarre, opinando che doveva ritenersi nulla

ed inoperante la trascrizione della sentenza straniera senza la previa delibazione del giudice italiano. Portata la questione davanti alla Corte di merito, si osservò che trattandosi di un Tribunale romeno, non occorreva la delibazione ai sensi dell'articolo 796 del Codice di procedura civile, perchè in forza dell'articolo 11 della convenzione consolare italo-romena del 5-17 agosto 1880 resa esecutiva, con regio decreto 24 marzo 1881, n. 137, le decisioni dei giudici romeni passate in giudicato, avrebbero di per se stesse piena efficacia in Italia, senza ulteriore intervento delle autorità giudiziarie patrie; e che ciò sarebbe necessario solo nei casi in cui le sentenze romene dovessero originare un provvedimento vero e proprio di esecuzione.

La stessa Corte di merito affermava altresì che la riconosciuta efficacia automatica in Italia delle sentenze romene, che annullano matrimoni canonici concordatari non violerebbe in alcun modo la vigente legislazioe matrimoniale italiana, in quanto la declaratoria di annullamento limiterebbe la sua efficacia alla trascrizione del matrimonio canonico nei registri di stato civile e quindi soltanto agli effetti civili, senza toccare affatto il vincolo ecclesiastico di natura sacramentale.

La Suprema corte, accogliendo un ricorso del Procuratore generale, affermò la necessità di un preventivo giudizio di delibazione, rilevando che anche la semplice trascrizione costituisce atto di esecuzione della sentenza straniera.

Quanto alla subordinata questione di merito la stessa Corte affermava il principio che le sentenze dei giudici stranieri a proposito della validità di matrimoni canonici concordatari contratti in Italia da cittadini italiani non possano essere fatti valere nel territorio dello Stato per difetto nel giudice straniero della necessaria competenza internazionale, sotto il profilo dei cittadini italiani nei casi in cui il giudice patrio difetti di giurisdizione.

Altro caso (che rientra nel secondo gruppo) è quello dell'equivalenza dell'interdizione per infermità di mente di cui all'articolo 12 n. 3 della legge 27 maggio 1929, n. 843 all'infermità di mente naturale di uno dei coniugi non susseguita da declaratoria di interdizione.

Accogliendo un ricorso proposto dal procuratore generale nell'interesse della legge, la Corte di cassazione affermò che, essendo il consenso necessario alla validità del matrimonio, questo poteva essere esaminato soltanto dal tribunale ecclesiastico.

Esposta così sommariamente l'oggettività dei due gruppi di questioni manifestatisi, veniamo al disegno di legge, con il quale si vuol mettere il Pubblico ministero in condizione di vigilare, di agire nell'interesse della legge e, in questo caso, nell'interesse della famiglia contro le eventuali deviazioni in materia tanto delicata come il matrimonio.

Si è osservato che sarebbe stato più opportuno procedere con una legge *ad hoc*, per regolare la materia oppure precisare la interpretazione autentica delle disposizioni già esistenti. Ciò ha detto l'amico Boeri nella sua relazione. Avendo già citato le diverse disposizioni esistenti non vedo l'opportunità di crearne altre.

Sono sufficienti quelle attualmente in vigore e cioè la legge del 27 maggio 1929, il Concordato, il Codice civile con gli articoli 82 e 83, l'articolo 17 delle preleggi, a cui bisogna aggiungere gli articoli 7 e 29 della Costituzione.

Le disposizioni non mancano, si tratta di garantirne l'osservanza ed a questo mira il disegno di legge col quale si vuole accordare al Pubblico ministero il potere di proporre la impugnazione in tutti i casi in cui il suo intervento è obbligatorio, però limitatamente al campo matrimoniale.

Questo non può suonare sfiducia per la Magistratura. In verità quando ho sentito dire che un magistrato relatore in questa materia non era al suo posto, nella mia veste di magistrato mi sono domandato il perchè. Se avessi lontanamente intuito, quando l'onorevole Persico mi nominò relatore di questo disegno di legge, che esso avesse potuto suonare sfiducia verso la Magistratura avrei pregato l'onorevole Persico di dispensarmi ed egli, con la sua cortesia, indubbiamente mi avrebbe esonerato. Ma non vi è nessuna ombra di sfiducia verso la Magistratura perchè la Magistratura ha una sola preoccupazione, guarda una sola meta, quella di sapere applicata la

legge ed a questo mira il disegno di legge estendendo al Publico ministero il diritto di impugnazione.

Ma il caso che oggi esaminiamo non ha proprio precedenti? È la prima volta che il legislatore dà al Pubblico ministero la facoltà, il potere dell'impugnativa nei casi in cui interviene senza proporre l'azione?

Nel nostro ordinamento giuridico troviamo più casi in cui il Pubblico ministero, pur non agendo in via di azione, ma intervenendo obbligatoriamente per concludere, può proporre impugnazione.

Ne cito alcuni: la legge 10 luglio 1930, n. 1078 regolante la definizione delle controversie in materia di usi civici all'articolo 3 stabilisce che la cognizione dei reclami contro le decisioni dei Commissari regionali a sensi dell'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è devoluta alla esclusiva competenza della Corte di appello di Roma; che il giudizio ha luogo con l'intervento del Pubblico Ministero che vi esercita tutte le facoltà che competono alle parti, compreso il potere dell'impugnazione. Allora non suonò offesa alla magistratura e neanche si ebbero le preoccupazioni che ci sono oggi. Altro caso è quello previsto dall'articolo 16 del comma terzo della legge 10 luglio 1930, n. 995 riguardante l'istituto del fallimento, del concordato preventivo e dei piccoli fallimenti. Detto articolo 16 stabilisce che nel giudizio di omologazione interviene sempre il Pubblico Ministero che ha facoltà di appellarsi contro la decisione che omologa il Concordato nella parte che concerne i benefici di legge.

Lo stesso diritto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero è previsto negli articoli 26 e 28 del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073 riguardante le controversie individuali di lavoro, disposizione che è stata introdotta nel Codice di procedura civile del 1942. Dunque la facoltà di proporre impugnazioni da parte del Pubblico Ministero che non agisce in via di azione, ma che interviene solo per concludere è stata già riconosciuta da altre leggi ancora in vigore. Perciò nulla di nuovo, nulla di strano, nulla di eccezionale. Tutti questi precedenti costituiscono un decisivo orientamento legislativo verso la facoltà del Pubblico Ministero di impugnare le sentenze alle quali sia concorso in via di parere e ciò non soltanto nelle materie rispetto alle quali la legge gli conferisce anche l'esercizio dell'azione, ma anche in quelle materie in cui il Pubblico Ministero abbia solo la facoltà di concludere. Nelle cause in cui il Pubblico Ministero è obbligato a concludere, la facoltà di impugnazione, risiede nella ragione stessa dell'intervento che è dettato, per presunzione assoluta di legge, da una altissima finalità di ordine pubblico o di difesa degli interessi sociali. Tra i rapporti etico-sociali il più importante è l'istituto del matrimonio sul quale si fonda la famiglia e dal quale scaturisce il diritto di famiglia, che si distacca nettamente dalle rimanenti parti del diritto privato e tende verso il diritto pubblico.

Molti di voi, cultori del diritto, avrete conosciuto il vecchio Filomusi Guelfi, quel grande maestro il quale diceva: leggete il mio messale (alludeva alla sua enciclopedia giuridica), e succintamente tante nozioni troverete.

In quella enciclopedia egli scriveva: « La famiglia, come una delle basi sociali sulle quali lo Stato si sviluppa, tocca i rapporti del diritto pubblico e segna il punto di passaggio dalla persona individuale alla persona sociale ». Ed anche Pisanelli — questo per precisare il carattere pubblicistico del diritto di famiglia e per meglio spiegare il perchè del disegno di legge — scrivendo: « Sui progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX » osservava « come le relazioni nascenti della famiglia sono quelle che più ritraggono del diritto pubblico » ed aggiungeva: « Chi sostiene che il diritto di famiglia è diritto privato deve affrettarsi ad aggiungere che esso, per molti riguardi, se ne allontana ».

Perciò, onorevoli colleghi, estendendo la facoltà, il potere di impugnativa al Pubblico Ministero non facciamo altro che sviluppare il concetto fissato nell'articolo 73 del nostro ordinamento giudiziario, ove è precisato che il Pubblico Ministero vigila sulla osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustiza, sulla tutela dei diritti dello Stato, sulle persone giuridiche, sugli incapaci. Insomma il Pubblico Ministero, come ho detto anche nella relazione scritta, è l'oc-

chio della legge e come tale deve esser messo in condizione di agire ogni qual volta scorga deviazione o inerzia in considerazione che l'interesse generale deve prevalere su quello particolare delle parti.

L'amico onorevole Boeri ha detto: Perchè non avete rispettato la consuetudine che si è sempre seguìta quando si è trattato di una riforma di grande rilievo? Per la riforma dei codici sono state sentite le curie, gli ordini forensi, le università, per queste leggi la sola Commissione di giustizia.

La prassi è stata sempre quella di sentire le università, le curie, gli ordini forensi, la Magistratura, allorquando si è trattato di riforma di codici, ma non lo si è mai fatto per modificare il capoverso di un articolo del codice di procedura civile. Non vi sarebbe stata proporzione.

TONELLO. Ma ha una grande importanza.

ROMANO ANTONIO, *relatore di maggioranza*. È importante, ma è anche semplice e riguarda un istituto che non è nuovo. Come avrete rilevato, onorevoli colleghi, la maggioranza della Commissione non ha accolto integralmente il disegno di legge così come era stato formulato dal compianto Ministro guardasigilli, onorevole Grassi. Alcuni hanno detto che così facendo, l'orignario progetto è stato peggiorato, altri hanno detto che si è voluto chiarire, che si è voluto precisare, altri hanno aggiunto che ci siamo svelati, limitando l'impugnazione al campo matrimoniale, facendo così comprendere la nostra preoccupazione per l'indissolubilità del matrimonio. È vero, perchè non dirlo, questa è la nostra preoccupazione.

Spiego la modifica. Con l'impugnativa del Pubblico Ministero, per tutte le sentenze nelle quali egli interviene obbligatoriamente, avremmo consentito il gravame anche delle sentenze aventi per oggetto un rapporto economico, un rapporto commerciale, un rapporto di dare e di avere. E poichè, come ha spiegato la maggioranza della Commissione vede nel Pubblico Ministero una funzione pubblica, un organo dello Stato, un organo per la difesa dell'interesse e del diritto pubblico, per questo non ha ritenuto opportuno mantener fermo il disegno di legge governativo, disponendo il potere di impugnazione per tutte le sentenze, senza distinzione di sorta.

L'*occasio legis* è stato l'impressionante numero di sentenze con le quali è stato concesso l'*exequatur* a sentenze straniere aventi per oggetto l'annullamento o lo scioglimento di matrimoni. Questo spiega perchè l'impugnazione viene limitata al campo matrimoniale.

È stato escluso il potere di impugnazione per le cause di separazione personale dei coniugi perchè si è ritenuto opportuno rimettere alla volontà delle parti l'accettazione della sentenza che può riguardare situazioni particolari, molto delicate di carattere intimo. Questo è stato il motivo dell'esclusione dell'impugnazione delle sentenze aventi per oggetto la separazione personale dei coniugi. Ma si è osservato: Se il potere di impugnazione del Pubblico Ministero è connesso al potere di azione, non si comprende come il Pubblico Ministero non ammesso ad istituire il giudizio possa essere autorizzato a proseguirlo anche contro la volontà delle parti, anche quando le parti abbiano accettato la decisione del magistrato. Su questo punto, onorevoli colleghi, bisogna intendersi. Quando il Pubblico ministero, procede in via di azione in materia civile è indubbiamente parte in giudizio, sia pure dal punto di vista pubblico ed ha tutte le facoltà delle parti cioè può dedurre prove, produrre documenti, impugnare.

Le dispute sorgono quando si tratta di stabilire la posizione del Pubblico Ministero concludente: alcuni vogliono vedere in esso un intervento readesivo, altri lo considerano come un interveniente *litis-consortile*, altri un semplice consulente giuridico. Questa terza versione, di ritenere cioè il Pubblico Ministero semplicemente consulente giuridico, è poco accreditata, sono pochi i seguaci di questa teoria. Rimarrebbero le altre due, cioè quelle riguardanti l'intervento adesivo e l'intervento *litis-consortile;* e nell'uno e nell'altro caso si è concordi nel ritenere che in questi casi il Pubblico Ministero dovrebbe avere gli stessi poteri delle parti, e ciò si intuisce anche leggendo gli articoli 267 e seguenti del Codice di procedura civile.

In ogni modo, non potendo addentrarci in questa discussione, è logico che, come al Pub-

blico Ministero agente, cioè che esercita l'azione, spettano tutte le facoltà relative alle parti in causa, con quelle modificazioni che derivano dalla sua qualifica di parte pubblica, e formale deve ritenersi ugualmente logico che al Pubblico Ministero concludente spettino quelle facoltà che sono strettamente necessarie, indispensabili perchè si realizzino gli scopi cui la legge mira col suo intervento.

Se è vietato al Pubblico Ministero concludente di sovvertire la questione sottoposta all'esame del giudice imprimendovi un nuovo aspetto ed una nuova direzione, non per questo gli si può imporre una assistenza passiva al processo e limitare la sua attività ad una manifestazione di parere. Si darebbe al Pubblico Ministero una posizione che contrasta con la sua funzione di organo pubblico dello Stato. Una condotta passiva non armonizzerebbe con la funzione di ordine pubblico e di interesse sociale che appartiene al Pubblico ministero.

NOBILI. E la revisione del merito?

ROMANO ANTONIO, *relatore di maggioranza*. Verremo anche alla revisione del merito.

In ogni modo il Pubblico Ministero più che il diritto, a mio modo di vedere, ha il dovere di concorrere alla ricostruzione dei fatti, di collaborare con il giudice per la ricerca della verità e concorrere con il magistrato giudicante all'esatta decisione sulla controversia. Questo importa che, il Pubblico Ministero, entro l'ambito della situazione processuale creata dalle parti, dai veri contendenti può esercitare quelle iniziative processuali senza le quali la difesa dell'interesse pubblico e sociale assegnatagli dalla legge, rimarrebbe frustrata.

Ma si è detto: concedendo al Pubblico Ministero la facoltà di impugnazione nei giudizi delibatori, voi sottovalutate due istituti, sottovalutate il ricorso nell'interesse della legge demandato al Procuratore generale presso la Corte di cassazione nei casi stabiliti dall'articolo 363 del Codice di procedura civile ed il rimedio della revocazione nell'ipotesi di cui all'articolo 397 dello stesso Codice, cioè, quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge (caso processuale bilaterale).

Ora, per quanto riguarda il ricorso nell'interesse della legge tutti sanno che questo ricorso non ha effetti pratici in quanto che le parti non possono avvalersi della cassazione della sentenza.

Gli effetti pratici dell'eventuale annullamento nell'interesse della legge consistono in ciò che la sentenza rimane ferma quale atto giurisdizionale fra le parti e ne è sostituita la motivazione.

Quanto al rilievo della svalutazione del rimedio della revocazione va rilevato che l'articolo 397 prevede il caso che la sentenza sia l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge; onde la necessità di tenere conto anche del caso di dolo unilaterale usato nel giudizio estero.

D'altra parte, la revocazione non può operare nei confronti delle sentenze straniere; il giudice italiano non può revocare la sentenza straniera per il principio generale che la revoca di un atto può farsi dalla stessa autorità che l'atto ha emesso. La revoca della sentenza emessa dal giudice straniero da parte del giudice italiano è giuridicamente assurdo. Onde la necessità di mettere per altra via l'autorità giudiziaria italiana in condizioni di impedire che un atto di autorità straniera possa turbare il nostro ordine pubblico interno.

Altra domanda. Come agire quando la sentenza straniera sia stata effetto del dolo unilaterale di una delle parti? Questo esamineremo in seguito. Si dice: perchè volete estendere al Pubblico ministero il diritto di impugnazione contro la sentenza di delibazione della sentenza straniera di annullamento o di scioglimento di matrimonio?

Ora, per poter rispondere a questa domanda, dobbiamo proporcene un'altra. Che cosa è la delibazione? Qual'è il suo fondamento giuridico?

La delibazione — voi ben lo sapete, onorevoli colleghi — ha un duplice fondamento: un fondamento politico e un fondamento giuridico. La ragione politica non permette che in nome di una autorità straniera si proceda ad atti di esecuzione nel nostro Paese senza la preventiva autorizzazione dei magistrati nazionali. La ragione giuridica non consente che un giudicato straniero, il quale è contrario all'ordine e al diritto pubblico italiano, si eseguisca in Italia, creando così una condizione di cose che le leggi nel nostro Paese condannano e proibiscono.

Qual'è il compito della Corte chiamata a delibare? Essa deve accertare quattro cose: 1) la competenza del giudice; 2) se le parti siano state regolarmente citate; 3) se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci; 4) se la sentenza straniera contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno. Questo è il punto più importante.

Qui è bene ricordare un precedente legislativo perchè ha la sua importanza, non solo formale, ma sostanziale. L'articolo 941 del Codice civile del 1865, conteneva una duplice limitazione, riferendosi all'ordine pubblico ed al diritto pubblico interno. Ora, data la natura della questione (delibazione di sentenza straniera) si ritenne che il legislatore si riferisse all'ordine pubblico internazionale e, in base a questo concetto, fu risoluta affermativamente la questione circa la esecutività in Italia delle sentenze di divorzio. Qui è bene ricordare che il Codice civile del 1942 mentre ha soppresso ogni riferimento al diritto pubblico, ha preso solamente in esame l'ordine pubblico interno. Qual'è la conseguenza giuridica di questa modificazione? La conseguenza giuridica è che non possono essere dichiarate efficaci le sentenze le quali, benchè conformi all'ordine pubblico internazionale, non lo siano a quello interno. Questo spiega perciò l'opportunità di riconoscere al Pubblico Ministero concludente la facoltà di impugnativa anche contro le sentenze di delibazione delle sentenze straniere di annullamento o di scioglimento del matrimonio.

Fare intervenire nel giudizio di delibazione il Pubblico Ministero, cioè in un giudizio nel quale si esamina se la sentenza straniera contrasti o meno con l'ordine pubblico interno del nostro Paese ed imporgli un'assistenza passiva significherebbe svuotare la funzione di ordine pubblico, di interesse sociale che appartiene al Pubblico Ministero come organo dello Stato. Mi sembra che il ragionamento debba persuadere.

Si potrebbero avere dichiarazioni di efficacia di sentenze straniere non conformi all'ordine pubblico interno, contro le quali non sarebbe possibile altro rimedio se non quello del ricorso nell'interesse della legge dal Procuratore generale previsto dall'articolo 363 Codice procedura civile, ricorso che, come abbiamo visto, non ha pratica efficacia, donde la necessità di tenere presente il quarto punto dell'articolo 946 che si riallaccia all'articolo 941 del Codice del 1865. E se voi, onorevoli colleghi, leggerete i lavori preparatori di questa disposizione, vi persuaderete che il legislatore tenne conto dei nuovi rapporti sorti nel frattempo, come i Patti Lateranensi e la legge del 29 maggio 1947.

Qui debbo dire qualche parola in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Rizzo che mi sembra giuridicamente fondato. Il presentatore vorrebbe sostituire le parole « le sentenze in materia di delibazione » a quelle del disegno di legge « sentenze di delibazione ».

La modifica chiarisce che la impugnazione può essere proposta non solo contro le sentenze che dichiarano l'efficacia della sentenza straniera ma anche contro quelle sentenze che negano l'efficacia. Il Pubblico Ministero che è un magistrato, non può essere unilaterale, deve intervenire sia che si accordi, sia che si neghi efficacia alla sentenza straniera.

Ma arriviamo al punto delle convenzioni internazionali.

COSATTINI. Questo è il punto essenziale.

ROMANO ANTONIO, *relatore di maggioranza*. Qui, caro collega Cosattini — io conosco la sua competenza giuridica — la questione è complessa: l'articolo 950 del Codice di procedura civile del 1865 stabiliva testualmente così: « le disposizioni di questi titoli sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali e delle leggi speciali ». Questa disposizione non si trova nel Codice di procedura civile del 1942, è scomparsa, è stata soppressa. Onde si prospetta il duplice quesito sul valore di tali leggi e sul valore delle convenzioni internazionali. In altri termini, l'articolo 950 è stato soppresso per superfluità o per fini di abrogazione?

Per quanto riguarda le leggi speciali deve ritenersi che esse sono abrogate dal Codice (legge posteriore e generale). Per quanto riguarda le convenzioni internazionali sembra eccessivo ammettere che il semplice silenzio importi la revoca da parte dello Stato italiano delle convenzioni stipulate con quasi tutti gli

Stati europei ed extra europei, sia per regolare esclusivamente la materia del giudizio di efficacia, sia per disciplinare questa in relazione a rapporti di più ampia portata, nonchè del gruppo delle convenzioni dell'Aja (14 novembre 1896, 12 giugno 1902, 17 luglio 1905) e quella di Ginevra del 27 settembre 1927.

Dunque nessun turbamento nei rapporti internazionali, giacchè dove vi sono convenzioni bisogna rispettarle. E ciò anche per le eventuali conseguenze dell'illecito internazionale, cui alludeva l'amico Bosco, con la sua competenza specifica in materia, quando ha trattato della responsabilità internazionale.

A questo punto dobbiamo risolvere un'altra questione. Quasi tutte le convenzioni internazionali, regolanti fra l'altro i rapporti matrimoniali, sono anteriori alla seconda guerra mondiale, che ci portò alla rottura dei rapporti con molti Stati. Quindi si può prospettare il questito: quali sono gli effetti della guerra sui trattati?

Le opinioni in proposito sono discordi, ma si possono raggruppare in tre indirizzi. Vi è un indirizzo secondo il quale la guerra avrebbe per effetto l'annullamento di tutti i trattati esistenti fra i belligeranti. Secondo un altro indirizzo la guerra non estingue i trattati, ma ne sospende l'applicazione, la quale però riprende la sua efficacia non appena cessa lo stato di guerra. Il terzo indirizzo, che è quello che mi sembra più convincente, distingue trattato da trattato: alcuni trattati si estinguono per effetto della guerra, altri conservano piena efficacia anche durante la guerra, altri rimangono sospesi per riprendere vigore con il ristabilimento della pace.

Le convenzioni internazionali che ci interessano per la questione in esame possono pertanto considerarsi in vigore. È vero che molte di queste convenzioni riguardano Stati che non godono della piena indipendenza; quelli compresi nella cosiddetta zona di influenza russa hanno quasi perduto la sovranità. Ad ogni modo le convenzioni bisogna rispettarle, ed allora si delinea la necessità di evitare l'illecito internazionale, e sorge la preoccupazione della responsabilità internazionale. Lo Stato ha bisogno che il Pubblico Ministero vigili affinchè, occorrendo, il processo civile abbia completo sviluppo in modo che lo Stato straniero si renda conto che per avere il supremo responso si è arrivati alla Corte regolatrice. L'illecito internazionale consiste in una violazione degli obblighi assunti. Lo Stato agisce per mezzo di persone fisiche alle quali sono attribuiti i compiti per l'espletamento delle sue funzioni; queste persone fisiche, con i loro atti, possono far sorgere la responsabilità dello Stato. Esse fanno parte di uno dei tre poteri, cioè legislativo, amministrativo o esecutivo e giudiziario. Mentre gli organi legislativi ed amministrativi sono gerarchicamente collegati alla persona dello Stato, di regola gli organi giudiziari godono la piena indipendenza anche di fronte alla persona dello Stato e svolgono una funzione interpretativa del diritto, più che una attività direttamente esecutiva ed imperativa. E poichè una decisione può contrastare con una convenzione internazionale facendo sorgere la responsabilità dello Stato come conseguenza dello illecito internazionale, lo Stato deve cautelarsi col far sì che il processo civile, anche di fronte all'inerzia delle parti, che sono gli interessati al processo, abbia il suo pieno sviluppo, che si può ottenere solamente concedendo al Pubblico Ministero la facoltà di impugnativa, in modo di arrivare alla Corte suprema che deve dare la esatta interpretazione della norma giuridica.

Questione dell'esame di merito. Confesso che su questo punto, attraverso la discussione svoltasi è sorta in me della titubanza. Non so cosa ne pensi l'onorevole Ministro, non posso dire come l'avrebbe pensata la Commissione in sede di riesame, ma ad ogni modo quale fu la ragione per cui la maggioranza della Commissione consentì al Pubblico Ministero di chiedere il riesame del merito? In verità questo istituto non è nuovo perchè il riesame del merito ha il suo precedente legislativo nel regio decreto del 20 luglio 1919 n. 1271 col quale si ammise ad istanza del convenuto la revisione del merito della controversia quando il convenuto fosse stato contumace nel giudizio straniero. Questa disposizione venne riprodotta nell'articolo 798 del Codice di procedura civile col quale si è voluto impedire il pericolo di sentenze contumaciali provocate da chi inten-

de profittare della condizione di chi è nella impossibilità di difendersi in paese straniero.

Il riesame fu dunque disposto nell interesse del povero, nell'interesse della parte che non può, per mancanza di mezzi, andare all'estero; ma, nonostante questo, vi fu una reazione da parte di diversi Stati perchè in molte convenzioni è scritto esplicitamente che non è consentito il riesame del merito. Indubbiamente il riesame del merito costituisce una sfiducia verso lo Stato estero, ma la maggioranza della Commissione propose questa disposizione, con la quale si estenderebbe al Pubblico ministero la facoltà di chiedere il riesame del merito limitandola ai casi previsti dai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395 che è bene tenere presente. Rimarrebbe escluso il n. 5.

BOERI, *relatore di minoranza*. L'unico che serviva.

ROMANO ANTONIO, *relatore di maggioranza*. Secondo il suo punto di vista. Furono presi in esame i numeri citati in considerazione che rimarrebbe esclusa la sfiducia verso il magistrato straniero perchè si tratterebbe di atti o di fatti venuti alla luce posteriormente alla sentenza straniera. Infatti il numero 1 dell'articolo 395 dice: « Se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra ». La revocazione, abbiamo detto, prevede solo il dolo bilaterale, qui ci sarebbe il dolo unilaterale. Si legge poi sotto il numero 2: « Se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza », quindi la falsità sarebbe stata accertata o conosciuta in un secondo momento. Il numero 3 dice: « Se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi, che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario ». Anche in questo caso la sfiducia verso lo Stato estero sarebbe esclusa. Il numero 4, dice poi: « Se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa », ed il sesto, infine, stabilisce: « Se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato ». Qui effettivamente sorge la preoccupazione della sfiducia verso il giudice straniero, ecco il motivo della mia perplessità. Sull'argomento vi è un emendamento ed il Senato nella sua saggezza e dottrina lo esaminerà anche perchè non bisogna turbare i rapporti internazionali. Poco fa l'onorevole Lucifero ha detto che il mondo cammina verso l'unità e quindi non è giusto che proprio noi che abbiamo bisogno di solidarietà seguiamo un indirizzo contrario dopo avere fatto tanto per riprendere i rapporti con gli Stati ai quali avevamo dichiarato inopportunamente la guerra. Vedrà quindi il Senato se accogliere l emendamnto proposto.

Una volta esaminato il disegno di legge dal punto di vista dell'ordinamento giuridico interno e dal punto di vista dell'ordinamento giuridico internazionale, si presenta altro quesito, la questione dell'esecuzione automatica della sentenza straniera. Anche su questo punto, onorevoli colleghi, bisogna andare con i piedi di piombo e precisare. L'articolo 941 del vecchio Codice stabiliva che la forza esecutiva delle sentenze dell'autorità giudiziaria di qualsiasi Stato straniero veniva data dalla Corte d'appello. L'articolo 796 del vigente Codice di procedura civile invece dice: « Chi vuole far valere nel regno (oggi Repubblica) una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione ». La modifica non è formale, è sostanziale, perchè in tutti i casi in cui si vuole far valere una sentenza straniera — e quindi non la sola esecuzione — occorre la delibazione, e che occorra la delibazione lo si deduce anche dall'articolo 797, ultima parte, perchè esso dice testualmente così: « Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della Corte d'Appello che ne dichiara l'efficacia ». Dunque le due sentenze si devono integrare, ed è proprio il caso che qualche procedurista chiama « incorporazione delle sentenze ». Ma bisogna armonizzare le sentenze; spiego in cosa consiste questa armonia delle sentenze. L'Italia, aderendo alla convenzione dell'Aja assunse solenne impegno di riconoscere le sentenze straniere di divorzi pronunciati all'estero. Ora, si dice che con questo disegno di legge si viene

meno all'impegno assunto con la convenzione dell'Aja.

Quando si tratta di matrimonio concordatario la convenzione dell'Aja — a mio modesto avviso — rimane inoperante. Invero, quando si celebra il matrimonio col rito unificato, rito canonico-civile, il parroco domanda agli sposi se sono disposti a unirsi in matrimonio col rito della Santa Romana Chiesa. Ora, gli sposi che rispondono affermativamente a questa domanda, per le questioni inerenti al matrimonio così celebrato, passano automaticamente, in virtù dell'articolo 82 del Codice civile, sotto la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici. Essi rinunciano al giudice naturale e quindi non è più applicabile nei loro confronti l'articolo 17 delle preleggi.

Quale è la conseguenza giuridica? Il giudice italiano non può dichiarare l'esecuzione della sentenza straniera avente per oggetto un rapporto giuridico sul quale il giudice italiano è privo di competenza. Pertanto, le sentenze di giudici stranieri riguardanti la validità di matrimoni canonici concordatari contratti in Italia da cittadini italiani non possono essere fatti valere nel territorio dello Stato per difetto del giudice straniero della necessaria competenza internazionale, non potendo questa esercitarsi nei confronti di cittadini italiani nei casi in cui il giudice patrio difetta di giurisdizione. Questa situazione deriva dal diritto matrimoniale concordatario (articolo 34 del Concordato).

Vengo al rilievo dell'onorevole Gasparotto, che pur accettando la legge si è dichiarato contrario al potere di impugnazione del Pubblico ministero che non fa parte del collegio giudicante, del Pubblico ministero di grado superiore. Indubbiamente è un principio nuovo che si introduce nel processo civile, ma faccio osservare che il Pubblico ministero ha carattere impersonale. Il senatore Gasparotto diceva che bisogna lasciare questo potere semplicemente al Pubblico ministero che fa parte del Collegio, perchè questi, prendendo parte alla discussione, ha vissuto il processo e può conoscere se vi sia o non motivo di impugnazione. Ma, onorevole Gasparotto, questo andrebbe bene se l'esame riguardasse semplicemente il merito, ma noi siamo di fronte a questioni delicate di diritto, di puro diritto, onde la necessità di lasciare aperta la possibilità che anche il Pubblico ministero, che non sia intervenuto nel processo civile, possa nella sua tranquillità e serenità, esaminare la questione di diritto e proporre eventualmente impugnazione.

Questo ritengo che non possa suonare sfiducia alla Magistratura. Non faccio questione nè dell'ordinamento giudiziario vecchio, quello del 1941, nè delle modifiche del 1946, apportate all'ordinamento giudiziario del 1941. Da parte mia già vedo il nuovo ordinamento giudiziario che non può essere altro che figlio legittimo e genuino dei princìpi fissati nella Carta costituzionale della Repubblica, princìpi scolpiti negli articoli 104, 107, 108 e 110.

L'articolo 104 dice che la Magistratura costituisce un organo autonomo e indipendente. Quindi, anche il Pubblico ministero che è un magistrato godrà di questa autonomia, di questa indipendenza.

L'articolo 108 dice che la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del Pubblico ministero presso di esse. Ora se la piena indipendenza è riconosciuta al Pubblico ministero presso le giurisdizioni speciali è intuitivo che se il costituente questo non disse per il Pubblico ministero ordinario non volle statuire per quest'ultimo un trattamento diverso.

Ciò non può essere escluso dall'ultimo capoverso dell'articolo 107.

Lo si intuisce anche dall'articolo 110, quando questo, precisando la funzione del Ministro rispetto all'ordine giudiziario, dice che al Ministro spettano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Quindi più nessuna ingerenza del potere esecutivo nella Magistratura, che è un organo autonomo ed indipendente, perciò nessuna preoccupazione. Si è detto: si vuole dare un indirizzo autoritario alla Magistratura. Non è vero, perchè un indirizzo autoritario presuppone un organo che dia l'ordine, altro organo che lo eseguisca. Ora, se tutto si svolge nell'ambito di unico organo autonomo ed indipendente, non è più configurabile qualsiasi ingerenza del potere esecutivo nel potere giudiziario, nessuno indirizzo autoritario di cui ha parlato l'onorevole Sanna Randaccio.

L'onorevole Proli ha dato lettura di una sentenza, ha parlato di una circolare del Guardasigilli. Dico subito che sono contrario alle circolari, perchè i giudici debbono ricevere leggi da applicare e non circolari ma anche il giudice non deve scendere a polemiche perchè la sentenza deve rimanere al di fuori e al di sopra di ogni polemica.

Infatti si parla di stile sentenzioso; scendendo a polemiche si sminuisce il valore della sentenza stessa. (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, termino. Non so se sono riuscito ad esporre con chiarezza il mio pensiero. L'aridità della materia crea difficoltà nell'esposizione.

Ripeto ancora: non bisogna avere alcuna preoccupazione di violazione di convenzioni internazionali, queste bisogna rispettarle. L'Italia non viene meno all'impegno assunto con la Convenzione dell'Aja; deve però trattarsi di matrimoni celebrati con lo stato civile perchè ripeto solo a questa forma di matrimonio l'impegno si riferisce. Quando invece trattasi di matrimonio celebrato con la Chiesa la Convenzione dell'Aja rimane inoperante.

Onorevoli colleghi, questa è una legge semplice e sanissima dal punto di vista morale (*commenti ed interruzioni dall'estrema sinistra*) che ha un solo scopo, quello di vigilare per la osservanza delle norme già esistenti, ha una sola meta: quella di impedire che, per vie traverse si apra una porta che deve ritenersi definitivamente chiusa: la porta del divorzio. Penso che mai come in questo momento questo bisogno sia sentito. L'onorevole Lucifero ha detto: abbiamo creato un blocco; tutti i partiti minori da una parte, la maggioranza è rimasta sola da quella parte. Ebbene onorevoli colleghi, se tutti noi rispettassimo con piena coscienza il mandato che abbiamo ricevuto dal popolo italiano, la legge dovrebbe essere approvata ad unanimità. Sì, anche da quella parte, perchè la povera gente, i poveri sono quelli che più amano la famiglia. (*Applausi dal centro. Rumori da sinistra*).

Questa legge mira a tutelare i figli, evitando gli sbandamenti della famiglia! Ancora ho in me vivo il ricordo, l'impressione penosa, il turbamento che un giorno provai nel sentire due coniugi per il tentativo di conciliazione: accusandosi reciprocamente giunsero all'alterco; al di là della porta erano cinque bambini, i figli, tre affidati al padre e due alla madre. Sentendo gridare i genitori, quei bambini aprirono la porta, entrarono, con le mani levate: basta mamma, basta papà! Così invocarono la conciliazione. Seguì il silenzio, il pianto, il singhiozzo.

La voce del sangue si impose; quella famiglia si ricostituì, quel giorno. Ebbene, con questa legge la famiglia noi vogliamo difendere. (*Vivi applausi*).

Questa legge, onorevoli colleghi, vuole eliminare il perdurare di un sistema che è diventato un losco affare per alcuni, che sfruttano, speculano sulla posizione economica di quanti annebbiati, travolti, abbrutiti dall'oro e dal vizio, preferiscono il libero amore alle dolcezze del santuario della famiglia (*Approvazioni*). Questa legge non ha altro fine che quello di difendere l'indissolubilità del matrimonio, già implicitamente sancita dall'articolo 7 della Carta costituzionale, matrimonio che, per la stragrande maggioranza degli italiani è considerato un sacramento. Non ha altra meta, onorevoli colleghi, che quella di difendere la grande malata di oggi quella grande malata, che è la cellula attraverso la quale si sviluppa la società e progrediscono i popoli; la grande malata di questa turbatissima epoca; la famiglia. (*Vivi applausi del centro e da destra. Molte congratulazioni*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Boeri

BOERI, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, sarà probabilmente per la collocazione che ha nell'aula questo banco dei relatori, ma la vicinanza degli amici della Democrazia cristiana, quella del senatore Romano da una parte e del senatore Merlin dall'altra, mi hanno predisposto uno stato d'animo tale da comprendere le loro preoccupazioni

Sento ancora la voce di Spallino che diceva: « Vi è uno scandalo, che ci offende ». Diceva ancora il senatore Merlin: « Questo scandalo si è reso più aspro dalla corsa verso quella, che egli chiamava la Mecca torinese ».

Non discuto, accetto. Accetto in ipotesi, ma accetto

La questione che io vi propongo è questa: ritenete che questo disegno di legge risponda alla vostra preoccupazione? Ritenete che quan-

do questo progetto di legge sarà approvato, avrete fatto un passo verso quella che è la vostra meta? Io dico che non vi era nessuna soluzione peggiore di quella, a cui siete arrivati. Ve ne erano altre di soluzioni, ed erano indubbiamente migliori. Innanzi tutto vi era una soluzione semplice, quella che veniva in modo particolare incontro alle tue preoccupazioni, collega Merlin, di far argine alla corsa verso la Mecca torinese. Bastava una semplice leggina di carattere procedurale nel campo della competenza. Bastava che voi presentaste — e mi pare che l'effetto sarebbe stato immediato; che la discussione sarebbe stata limitatissima e la reazione minima — un progetto di legge, che in un comma da aggiungersi all'articolo 796 dicesse semplicemente così: « Come luogo di esecuzione delle sentenze straniere ai fini del presente articolo si intende, per le cause vertenti in materia di stato delle persone, il luogo in cui devono essere effettuate le trascrizioni o le annotazioni nei pubblici registri ». Se domani questo disegno di legge, che discutiamo, fosse respinto e voi aveste questa preoccupazione di arginare la marea che corre verso il Piemonte, io non avrei nessuna difficoltà a dare la mia firma ad un vostro progetto di questa natura.

Con ciò, badate, non credo di offendere menomamente nè la magistratura torinese, nè in modo particolare il suo capo. Avrei preferito che il nome del capo non fosse stato pronunciato qui, ma poichè è stato pronunciato, io ricordo a voi tutti che quella dirittura aspra, che potete lamentare oggi, è la stessa dirittura aspra, che ha nobilitato la figura di Peretti Griva nel periodo fascista e nel periodo della resistenza. Perchè egli è uomo di alto rilievo morale, che si è battuto fieramente in passato e che voi dovete considerare in relazione anche a questo passato (*Applausi dalla sinistra*).

Di lui ho un ricordo che caro amico Gasparotto, affido e dedico a te.

Peretti Griva, scrivendo giorni fa ad un amico comune, diceva queste parole: « Io vorrei che qualcuno dei più tenaci oppositori alla giurisprudenza della Corte di Torino si trovasse per un momento nei panni di qualcuno dei coniugi che io vedo, umanamente, in situazioni talora proprio tragiche. Sono convinto che allora, se trionfasse la buona fede, cadrebbe ogni inflessibilità crudele. Povera giustizia se il magistrato fosse insensibile alle voci dell'umanità! ».

GASPAROTTO. È un elogio preventivo ai ricchi.

PRESIDENTE. Onorevole Boeri, la prego di non portare qui dentro lettere di estranei come documenti.

BOERI, *relatore di minoranza*. Accolgo la sua osservazione, onorevole Presidente, e d'altra parte non richiamerò più nessuna lettera, tutt'al più qualche sentenza.

Mi consenta però di dire all'amico Gasparotto che questi suoi accenni ai ricchi li ho sentiti in altri tempi, di fronte a decisioni di altre magistrature non laiche. Vedere in questi fenomeni, di cui discutiamo, semplicemente l'agitarsi delle classi plutocratiche è un voler vedere troppo poco. Io vi vedo sopratutto lo spasimo di sofferenze, che non ci dovrebbero lasciare insensibili e penso che il criterio di voler adeguare tutti quanti nella stessa sofferenza sia una pessima forma di democrazia, per quanto egualitaria.

Ritornando alla mia tesi, ritengo che se voi aveste contenuto in un breve articolo di legge, in un comma da aggiungersi ad una disposizione della procedura questi concetti ai quali vi accenno, nella forma che vi suggerisco od in altra simile, avreste assolto in gran parte al vostro compito e non avreste suscitato reazioni.

Ma vi poteva essere anche un'altra soluzione Siamo ormai, se non sbaglio, a 21 anni dal Concordato. Intorno all'articolo 34, ai trattati internazionali, alle disposizioni della nostra legge si è ormai formata la giurisprudenza. Voi potevate raccogliere questa giurisprudenza per unificarla e chiedere ai due rami del Parlamento di trasferirla in una legge interpretativa. Allora noi avremmo fissato alcuni punti, ma non affidandoli al variabile umore di una persona, bensì ad una precisa disposizione vincolante tutti. Vi sarebbero state probabilmente fra di noi delle reazioni...

MERLIN UMBERTO. ..dei tumulti.

BOERI, *relatore di minoranza*. Le reazioni sarebbero arrivate fino ai tumulti unicamente in quanto voi aveste voluto trascendere, come è accaduto a qualche magistratura. Abbiamo

discusso tante volte qui e per mezzo di tanti oratori le decisioni di Torino; parliamo anche un poco delle decisioni di Roma. Certamente, se voi aveste voluto far entrare oltrechè nella giurisprudenza anche nella legislazione italiana i princìpi di una sentenza come quella contenuta in uno degli ultimi numeri della « Settimana della Cassazione », di una sentenza che reca la data del 24 gennaio 1950, la reazione sarebbe stata certamente vivace.

Mi pare che sia opportuno richiamare questo caso. Nel 1921, cioè in periodo pre-concordatario, due giovani si sposano davanti al sacerdote, senza matrimonio civile. Cinque anni dopo il marito, ingannando evidentemente il sacerdote, si sposa in chiesa con un'altra donna e si sposa anche in municipio con rito civile. Dopo parecchi anni la prima moglie impugna davanti all'autorità ecclesiastica il secondo matrimonio e l'autorità ecclesiastica — e nessuno avrebbe deciso diversamente — decide che il secondo matrimonio deve essere annullato. Sorge un giudizio civile attorno agli effetti dell'annullamento. Interviene in questi giorni la Cassazione — si trattava di fatti del periodo pre-concordatario; 1920-25 — e afferma che è nullo anche il matrimonio civile. Ora se voi voleste trasferire in una disposizione di legge princìpi di questa natura, la reazione sarebbe forte. Ma non lo fareste: anche voi sentireste in voi stessi la reazione a dare alle disposizioni del Concordato una portata eccessiva.

Neanche questa possibile soluzione di una legge interpretativa si è voluta accettare; si è arrivati invece a quell'altra soluzione, della quale il collega Bosco molto autorevolmente e giustamente diceva ieri che non risolve la questione di fondo. È una disposizione di carattere semplicemente procedurale ed è pericolosa proprio per questo. Parleremo poi del Pubblico ministero. Per il momento non mi preoccupo del Pubblico ministero. È una legge, che vuol trovare la sua soluzione non nella affermazione di alcuni princìpi, ma nell'intervento di una persona. Ora qualunque sia questa persona, mi preoccupo di una soluzione di questo genere. Appartengo ad un modesto partito; non ho l'euforia degli uomini che hanno dietro di sè una grande massa e che pensano che il potere che hanno oggi resterà loro per lungo tempo. Nemmeno ho l'euforia di altri partiti di massa, che possono pensare che quello che non è successo fino ad oggi succederà in un prossimo avvenire e che essi a loro volta attingeranno le vette del successo.

Temo perciò le soluzioni che si affidano alla variabile volontà di una persona. Vorrei trovarle semplicemente in una legge. In questa materia tanto delicata avrei voluto che si mirasse tutto al più a una riforma della legge: una riforma che fissasse le linee di quello che è il diritto matrimoniale in questo periodo, non che le affidasse alla iniziativa del Pubblico ministero.

E veniamo dunque al Pubblico ministero. In una partita di scherma io dovrei dire al Ministro Piccioni: — toccato! Quando l'altro giorno abbiamo discusso l'incidente del rinvio, l'onorevole Piccioni mi ha detto: « Lei ha trattato in base ad una legge del 1941. Ve n'è un'altra del 1946 ». Quella del 1941 diceva che il Pubblico ministero è sotto la direzione del Ministro della giustizia; quella del 1946 dice che è sotto la vigilanza e la stessa frase è ripetuta a proposito dei magistrati giudicanti. Quindi non vi è differenza tra i due o, se vi è una differenza, è che per i magistrati giudicanti la vigilanza è prescritta all'articolo 13 e per i magistrati del Pubblico ministero, all'articolo 13 e allo articolo 39 Pel Pubblico ministero in fondo vi è questa sola differenza, che è vigilato due volte. (*Interruzioni*). È esatto.

Ma a mia difesa le dirò, onorevole Piccioni, che io ho l'impressione che nello stesso errore mio sia anche il suo Ministero. Quando scrivevo la mia relazione e parlavo della legge del 1941, avevo presente una risposta ad una interrogazione scritta, che aveva dato proprio in questa materia il defunto Ministro Grassi, ad una interrogazione, con richiesta annunto di risposta scritta dell'onorevole Tuminelli. Tuminelli aveva prospettato la situazione dei divorzi in Romania ed aveva domandato che cosa il Ministro pensasse di fare. Grassi rispondeva: « Allo scopo di evitare che si verifichino altre violazioni della legge, delle quali l'autorità giudiziaria può avere cognizione soltanto dopo avvenuta la trascrizione, è stata inviata una circolare ai procuratori generali delle Corti

d'appello che sono stati invitati ad impartire le opportune istruzioni e ad esercitare attenta opera di vigilanza perchè si eviti ogni frode alla legge, che si tenti di realizzare attraverso una interpretazione manifestamente errata di una disposizione della convenzione italo-romena del 5 agosto 1880». E questa risposta di Grassi corrisponde perfettamente a quella lettera, che ha letto — non so se questo accenno ad una lettera fatto da un collega mi meriti un altro richiamo — a quella lettera che ha letto ieri mi pare il collega Picchiotti. Del resto abbiamo tutti presenti le discussioni, che abbiamo o che avete fatto in sede di Costituente, allorchè si trattava della figura del Pubblico ministero agli effetti della sua inamovibilità e della sua autonomia nel potere giudiziario. Tutti quanti abbiamo sentito che vi poteva essere una differenza tra il magistrato giudicante e il Pubblico ministero e questa differenza ha avuto una ripercussione anche nella stessa Costituzione, dove all'articolo 104, che dice con disposizione generale che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, segue un articolo 107 che nell'ultima parte proclama: «Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario». È una differenza che del resto corrisponde ad una necessità. Voi, Ministri, quando avrete dei diritti patrimoniali da tutelare, ricorrerete all'intervento dell'Avvocatura dello Stato, ma quando avrete da tutelare degli interessi politici o degli interessi morali fatalmente arriverete al Pubblico ministero.

Ora è anche questa, ma non è soltanto questa situazione particolare del Pubblico ministero, che ci preoccupa. Ci preoccupa soprattutto che, sopra la Magistratura giudicante, con poteri che finora non aveva, voi mettiate non solo il Pubblico ministero, ma due Pubblici ministeri. Perchè, badate, anche questo è un punto su cui dovremo meditare nel momento in cui decideremo sui diversi emendamenti: i Pubblici ministeri qui sono due. Le conseguenze sono curiose. Vi sono alcune funzioni, che sono proprie incontestabilmente, da quando esistono i codici, del Pubblico ministero. Per tutte queste funzioni egli ha azione diretta dinanzi all'autorità giudiziaria, di cui può impugnare le delibere. Ha il potere di impugnativa perchè ha il potere di azione. Ma chi agisce, chi impugna è uno solo: il Pubblico ministero della causa. Egli, che è stato l'attore o è stato il convenuto, che in una di queste due vesti è stato parte nello svolgimento dell'azione giudiziaria, intervenuta la sentenza, può impugnarla. Quindi in tutti questi casi, in cui già fin d'ora il Pubblico ministero partecipa all'azione e ha diritto di impugnativa, chi esercita questo diritto è uno solo: il Pubblico ministero della causa.

Ma quando attueremo questa innovazione, che volete portare nel Codice di procedura civile, i Pubblici ministeri diventeranno due. E badate ,questo curioso raddoppiamento non lo avete soltanto in questo ristretto campo. Leggendo il progetto, si ricava questa impressione; che in un primo momento si è voluto far diventare il Pubblico ministero parte, ma che poi, in un secondo tempo, si è avuta la preoccupazione che non lo fosse diventato sufficientemente. E allora si è voluto che diventasse super parte e si sono creati due Pubblici ministeri, con in più due diverse azioni di revocazione. Una l'aveva già (articolo 397), l'altra gliela avete accordata con questa legge. Poi per la naturale preoccupazione che questa innovazione, che introducevamo nel Codice di procedura civile, facesse scomparire il primo diritto di revocazione, avete detto, nell'ultima parte della disposizione, che restava ferma la norma dell'articolo 397. Quindi due Pubblici ministeri potranno esercitare due azioni in revocazione.

Dicevo (e lo dicevo soprattutto nella mia relazione scritta, che non voglio ripetere per non tediarvi più del necessario e perchè si fa tardi e vogliamo finire oggi questa discussione) che quando il nostro Codice è uscito dalla elaborazione legislativa, piuttosto tormentosa, si è affermato contro i politici del fascismo, questo concetto: che essendo il diritto di impugnativa una forma dell'esercizio del diritto di azione, il Pubblico ministero può esercitare il diritto di impugnativa solo nelle questioni in cui ha il diritto di azione. Se interviene unicamente per concludere, nessun diritto di impugnativa gli spetta.

Mi dice l'onorevole Merlin che questa limitazione è un assurdo, che dobbiamo correggere.

E richiama la tesi che dovrei qualificare la tesi del defunto onorevole Biagi. Ma l'onorevole Merlin mi ha detto tante buone parole, che non mi sento di accomunarlo all'onorevole Biagi.

Ricorro ad un secondo suo richiamo. Egli ha detto: « La mia tesi di oggi fu la tesi Mortara. E non vorrete dire — ha aggiunto — che Mortara fosse un democratico cristiano ». In questo ha ragione. Mortara si è fermato al Vecchio Testamento: non è arrivato neanche al nuovo.... Immaginiamoci se è arrivato a Don Sturzo. (*Ilarità*). Dunque, Mortara avrà sostenuto a suo tempo questa tesi di Merlin, ma quella che è prevalsa è stata l'altra. La volete riesaminare? Col testo del Ministro o con quello della Commissione? Perchè — e qui rispondo all'amico Azara — qui c'è una antitesi, che vanamente Azara vuol nascondere. Azara dice: « Progetto del Ministro e progetto della Commissione presentano qualche lieve differenza, ma sono uniti dallo stesso spirito ». No, rispondo: il progetto del Ministro e il progetto della Commissione sono agli antipodi su questo punto. Il progetto del Ministro partiva esattamente dalla premessa del collega Merlin: esso diceva: « È assurdo negare al Pubblico ministero il diritto di impugnativa in qualsiasi caso. Sia egli attore o sia inteveniente nel giudizio, gli si deve riconoscere questo diritto ». Ed era logico quindi riconoscerglielo anche nelle cause matrimoniali.

La Commissione, no. La Commissione ripete i princìpi che sono a base del Codice di procedura; nega perciò al Pubblico ministero interveniente il diritto di impugnativa; glielo nega in tutti i casi. Solo in via eccezionale glielo concede in questa materia. Ora se siete logici, se siete d'accordo con il collega Merlin, dovete bocciare il progetto della Commissione e dovete accettare il progetto del Ministro.

MERLIN UMBERTO. Poco male!

BOERI, *relatore di minoranza*. Poco male, sì! Ma siamo arrivati al terzo giorno di discussione e non abbiamo ancora risolto questa questione preliminare, se affrontiamo la discussione sul progetto del Ministro o la affrontiamo sul progetto della Commissione.

BOSCO. Su quello della Commissione.

BOERI, *relatore di minoranza*. Al momento del voto ripiegherete sulla tesi del Ministro o su quella della Commissione? Perchè, badate, una gran parte della discussione si sarebbe forse evitata.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi pareva superfluo chiarirlo, non c'è nessuna opposizione.

BOERI, *relatore di minoranza*. Ma vi ripeto che in questo punto Ministro e Commissione sono agli antipodi. E agli antipodi di quello della Commissione è il pensiero del collega Merlin.

PRESIDENTE. Ma il Ministro non ha ancora dichiarato se accetta. (*Commenti*).

SANNA RANDACCIO. Ma lo ha detto proprio in questo istante!

BOERI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, allora mi devo riferire a tutte e due le tesi: quella del Ministro e quella della Commissione.

A questo Pubblico ministero, dunque, voi conferite il diritto di impugnativa, anzi due diritti di impugnativa. Inoltre gli date il diritto di chiedere il riesame di merito. Qui sorge il dilemma, che ha affacciato ieri il senatore Sanna Randaccio, dilemma insuperabile: o voi, accordando questo diritto, riconoscete che esso deve essere contenuto nei limiti dei trattati internazionali, o volete superare questi trattati internazionali. Questa seconda soluzione, ve lo ha dimostrato il collega Bosco, non può essere ammessa, pena la vostra esclusione dai rapporti col resto del mondo: quando vi è conflitto tra diritto internazionale e diritto interno, è il diritto internazionale che prevale. E allora a che vi giova il principio che volete affermare, se dovete contenerlo entro i limiti di questi trattati?

Ho qui alcune delle convenzioni internazionali; qualcuna ne ho citata nella relazione scritta, ne aggiungo qualche altra. Vi è la convenzione con l'Austria del 6 aprile 1922; quella con la Francia del 3 giugno 1930, che è stata rinnovata nel 1948; quella con la Svizzera del 3 gennaio 1933; quella con l'Olanda del settembre 1935; quella con la Germania, del 9 maggio 1936; quella con la Turchia del 1947; quella con la Grecia del 1948. Potrei aggiun-

gere una infinità di altre. Tutte recano la clausola, che non è ammesso il riesame di merito.

Una voce da destra. In quale materia?

BOERI, *relatore di minoranza.* Alcune proprio in materia matrimoniale; altre in tutte le materie.

Allora perchè suscitate questa battaglia attorno ad un diritto, tanto limitato? Non siamo al «molto rumore per nulla?». Se domani voi potrete discutere del merito in una contestazione, che si riferirà ad una sentenza della Cina o dell'Honduras — dato e non concesso che con la Cina e con l'Honduras non vi sia un accordo internazionale, che escluda l'esame del merito — a che cosa vi gioverà? Vi battete per affermare un principio senza contenuto pratico.

A che cosa vi gioveranno altre disposizioni, che avete voluto introdurre, per il riesame di merito? L'altro giorno il collega Proli vi aveva proposto di rinviare la discussione. Credo che se aveste accettato la sua proposta e se aveste riesaminato il disegno di legge, in relazione a quella che è tutta la ossatura del nostro codice di procedura, avreste trovato che nel disegno vi sono incongruenze, che non si capiscono. Voi vi richiamate all'articolo 798, concedendo al Pubblico ministero di valersene. E l'articolo 798 si riferisce all'articolo 395. L'amico Romano vi ha testè richiamato e illustrato queste disposizioni. Interrompendo Romano, poco fa gli dicevo che il progetto aveva dimenticato proprio l'unico caso, che vi poteva servire. Il nostro codice non si è preoccupato del giudizio di revocazione da proporsi dal Pubblico ministero, se non all'articolo 397. Unicamente in questo articolo aveva prospettato le ipotesi, che potevano interessarlo: particolarmente l'ipotesi della frode giudiziale. Se le parti avevano colluso e dalla collusione era sorta la sentenza, il Pubblico ministero poteva agire in revocazione. Le altre ipotesi prospettate dall'articolo 395 e richiamate dall'articolo 798 non interessano il Pubblico ministero: riflettono ipotesi che interessano solo i privati. Una sola ipotesi tra quelle prospettate dall'articolo 395 poteva interessare il Pubblico ministero: quella del n. 5: il caso in in cui tra le parti sia intervenuta una precedente sentenza.

Supponete: i coniugi divorziati hanno tentato a Palermo il giudizio di delibazione, con esito contrario. Desiderano di ritentarlo a Torino. Comprendo che in questa ipotesi sorga nel Pubblico ministero l'interesse a denunciare l'esistenza della precedente sentenza. L'articolo 395 n. 5 gli riconoscerebbe questo diritto. Ma proprio e unicamente questo n. 5 non è richiamato nel 798!

RIZZO GIAMBATTISTA. Vi è l'articolo 797.

BOERI, *relatore di minoranza.* E poi, amico Rizzo, vediamo un po' come è congegnato questo articolo, di cui non so se e quanto tu sia corresponsabile: «Nelle cause matrimoniali escluse quelle di separazione personale dei coniugi, il Pubblico ministero può proporre impugnazione contro le sentenze. La facoltà di impugnazione spetta al Pubblico ministero anche contro le sentenze di delibazione della sentenza straniera di annullamento o di scioglimento di matrimonio». E fermiamoci qui. Il Pubblico ministero, che non avrebbe diritto di impugnativa, acquista questo diritto non già pel fatto che interviene la sentenza, ma pel fatto che questa sentenza accorda la delibazione. Se la sentenza non l'accorda, il diritto di impugnazione non sorge. Ammettetelo: è una enormità! La relazione Grassi diceva che è necessario che noi unifichiamo la giurisprudenza, che noi diamo al Pubblico ministero la possibilità di intervenire per cercare di cooperare a questa opera di unificazione. Era una preoccupazione che prescindeva dall'esito del giudizio: doveva valere e rispetto alla sentenza in un senso, e rispetto a quella nel senso opposto. Oggi invece voi mi dite che se la domanda è respinta, il Pubblico ministero non può e non deve far nulla. Può fare solo se è accolta! Ripeto: tutto questo è assurdo!

Ma andiamo avanti nella lettura: «In questi ultimi casi — cioè nei casi in cui il Pubblico ministero ricorra contro le sentenze di delibazione di una sentenza straniera di annullamento o scioglimento del matrimonio — «può altresì domandare il riesame del merito a norma dell'articolo 798». È bellissimo questo «altresì»: esclude in modo assoluto la possibilità di dubbi. Dunque il Pubblico ministero finchè non c'è la sentenza sulla delibazione,

non è che un interveniente: non può fare altro che concludere; non è ancora parte. Se però il magistrato accoglie la domanda di delibazione, da questo momento il Pubblico ministero diventa parte e può impugnare la sentenza e *altresì* domandare il riesame di merito, a norma dell'articolo 798. Come può funzionare un congegno simile? Ricostruiamolo. Il Pubblico ministero si reca in udienza e conclude: non bisogna accordare la delibazione. I giudici invece la accordano. Allora uno dei due Pubblici ministeri propone ricorso in Cassazione. Ma vuole chiedere altresì l'esame di merito. A chi lo chiede? Non alla Corte di Cassazione, evidentemente. Deve istituire un giudizio di revocazione davanti alla Corte del merito. Così da un giudizio ne sorgeranno due; uno davanti all'autorità superiore, l'altro davanti alla stessa autorità!

Ora ditemi, ve ne supplico, che vantaggi presumete ricavare da un congegno di questo genere? Credete veramente che un tal congegno rappresenti qualche cosa di più di un intralcio al funzionamento della giustizia, senza nessun risultato?

Onorevoli colleghi, quando parlava l'amico Merlin e in qualche modo si compiaceva dello splendido isolamento in cui egli si trovava con i suoi amici, da una parte lo ammiravo, ma dall'altra mi chiedevo se avesse ben presenti tutte le incongruenze raccolte in questo unico articolo di legge. E ne dubitavo fortemente. Perchè qui non vi sono uomini faziosi o per lo meno mi ammetterete che non sono tutti faziosi coloro che hanno parlato contro il progetto di legge. Per quanto riguarda me, vi assicuro che l'ho esaminato, come del resto è mio costume, con il maggior senso di serenità; senza partito preso. Ora quando tutti si schierano contro di voi, io penso che in voi dovrebbe dominare un senso, concedetemelo, di umiltà. Dovreste chiedervi: sono io solo nella verità contro tutti costoro che sono nell'errore, o per caso non sono io nell'errore ed essi nella verità?

È per questo, onorevole Piccioni, che io, richiamandomi per il resto alla relazione scritta (e solo vorrei aggiungere un ringraziamento per tutti coloro, che ad essa si sono riferiti con parole di lode, che per me sono motivo di orgoglio), concludo così: ella sa con quanto senso di simpatia e di amicizia abbia seguìto e segua la sua ascesa. Ma sarei veramente triste, mi sentirei veramente turbato nell'animo, se ella volesse legare il suo nome ad una legge di questa natura. *(Vivi applausi dai diversi settori).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevoli senatori, io sono sinceramente contristato di dover dare all'amico Boeri, al quale mi legano affettuosa amicizia e sincera stima, il dolore di dirgli che io vorrei legare il mio nome a questa legge. Perchè? L'onorevole Lucifero ha detto stranamente — forse non ho afferrato bene il mio pensiero — che una caratteristica sopra ogni altra egli ha rilevata nella discussione che si è svolta; quella della confusione parlamentare. Ora a me pare, anche per i risultati topografici e gli schieramenti rispettivi, che se c'è stata una discussione che non si può dire confusa è esattamente questa, perchè la divisione delle opinioni e degli schieramenti è netta e rigida, anzi direi, almeno fino a questo momento, definitiva; nè io pretendo nè mi illudo di far cambiare parere a chicchessia di voi, onorevoli senatori. A meno che per confusione egli non abbia inteso dire amplificazione, dilatazione eccessiva della discussione stessa, dell'oggetto della discussione, dei riferimenti e delle rifrazioni di essa. Se egli l'ha detto in questo senso io sono d'accordo con lui perchè effettivamente la discussione, molto saggia, molto ricca di spunti, di motivi polemici, è stata veramente ampia, forse anche eccessivamente ampia, se abbiamo assistito a sfoggi veramente illuminati anche di erudizione storica e giuridica specialmente in riferimento all'istituto del Pubblico ministero. Ma è stata soprattutto ampia per quanto si riferisce all'oggetto specifico, alla portata sostanziale della legge.

Infatti la legge che cosa si propone? Da che cosa è nata? La legge si propone di salvaguardare uno dei cardini fondamentali dell'ordinamento giuridico interno del popolo italiano, l'indissolubilità del matrimonio.

Dobbiamo veramente discutere, sottilizzare, sofisticare sulla portata costituzionale o meno dell'istituto dell'indissolubilità del matrimo-

nio? Non credo. Non credo che ci sia alcuno qui in Senato che possa mettere in dubbio l'esistenza di questo cardine fondamentale dell'istituto del matrimonio indissolubile nel nostro Paese. Che cosa in riferimento a questo cardine dell'ordine interno si propone la legge e da che cosa la legge medesima è stata determinata? Io non voglio polemizzare — non è nel mio stile e non si addice, ritengo, alla mia attuale posizione — con qual si sia magistrato; io sono qui in rappresentanza anche in un certo senso, se lo consentite, della Magistratura italiana per quel legame di corrispondenza che ci deve essere tra chi è incaricato di una vigilanza o sorveglianza quanto volete alta e generica e chi è incaricato dell'esecuzione di così elevata funzione. Non mi permetterò quindi di dire una parola quale essa sia a carico di chicchessia, perchè reputo mio dovere di rispettare senz'altro non soltanto i magistrati, ma le decisioni della Magistratura stessa e se permettete dirò solo in un inciso (l'onorevole Bosco ieri sera mi ha fatto un po' riflettere) che l'abitudine invalsa di discutere nelle Assemblee politiche le sentenze della Magistratura, facciano piacere o no, è una abitudine che vorrei augurarmi che venisse a cessare perchè le sentenze della Magistratura devono trovare il loro correttivo con le modificazioni eventuali, in seguito ad appello o a ricorso, perchè si esaurisca nell'ambito della Magistratura stessa la funzione giurisdizionale. (*Commenti da sinistra, approvazioni dal centro*).

Ora, onorevoli senatori, che cosa è accaduto? Quando ci troviamo a conversare o a discettare o a discutere più o meno accademicamente siamo tutti d'accordo sull'indissolubilità del matrimonio e sulla necessità di salvaguardarla, e quando ci troviamo di fronte a dei fatti di particolare malizia delle parti, che sono veramente ed in un certo modo diventano quasi diaboliche quando si tratta di trovare i mezzi, gli espedienti per rompere un vincolo, che talvolta, umanamente, può essere anche eccessivamente pesante, allora cominciano le differenziazioni, le valutazioni contrastanti, allora si reagisce in modo diverso: chi ha in sè la volontà di sbarrare il passo a qualsiasi tentativo che si insinui per sgretolare quella che è la compattezza dell'ordine familiare, e chi, o per compatimento umano o per nostalgia di ideologie particolari o per altri atteggiamenti che possono anche essere rispettabili, ma non sono condivisi dalla grande maggioranza degli italiani, è portato ad indulgere a queste forme che insidiano l'ordine familiare.

Che cosa è avvenuto in questi ultimi tempi? Ma credete voi che il compianto Guardasigilli Grassi, del quale molto degnamente si parlò in questo Senato, una bella mattina si sia svegliato e gli sia venuto in mente di presentare un disegno di legge di questo genere? No. Si erano verificati dei fatti di tale portata sociale da richiamare veramente l'attenzione del Governo e del Guardasigilli, allo scopo di portarli poi solennemente di fronte al Parlamento, di chiedere al Parlamento, nella pienezza del suo potere, un intervento per veder di frenare, di chiarire, non di spezzare, quel che poteva essere un orientamento anche di carattere giurisprudenziale. Quando si dice che soltanto una Corte di merito ha emesso quelle sentenze delle quali parlava ieri il senatore Gasparotto, e che nei primi mesi di quest'anno il numero delle cause si è rivelato proporzionatamente crescente, continuamente crescente, questo cosa vuol dire? Vuol dire che una forma di schiantamento o di allentamento — se volete — di quelli che sono i vincoli che presidiano l'ordinamento familiare, si va affermando. (*Interruzione dalla sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha ascoltato tutti con estrema cortesia, prego di usare verso di lui il medesimo comportamento.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Vuol dire che questo tentativo si va aggravando continuamente. Bisogna allora riportarci a quelli che sono i fondamenti primi dell'ordinamento giuridico del matrimonio in Italia. Non si può dimenticare che c'è l'ordinamento canonico, il rito canonico accanto al rito civile e che il rito canonico di cui tutti hanno parlato, in base all'articolo 34 del Concordato e all'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, implica certe condizioni essenziali, quali quella della giurisdizione speciale per la trattazione delle cause che possono rompere il vincolo matrimoniale. Ma questo, se lo è forse inventato il Guardasigilli Grassi? Ce lo siamo forse inventato noi del Governo? O non fa piuttosto parte integrante dell'ordinamento giuridico positivo che

regola questa materia? C'è qualcuno che può negare che le cause di annullamento del matrimonio, contratto col rito canonico e debitamente trascritto, debbano far capo alla giurisdizione ecclesiastica? Se c'è lo dica. Ma troverà la smentita nelle norme delle leggi che ci regolano.

E se questo è un cardine giuridico dell'ordinamento del matrimonio, nel nostro diritto pubblico interno, si deve assistere passivamente al fatto che si spoglia della competenza il magistrato civile italiano, non si ricorre a giurisdizioni ecclesiastiche, però si fanno alcuni chilometri o per posta o per telefono o in ferrovia, o in macchina, al di là della frontiera, e si adisce un magistrato straniero, il quale decide lo scioglimento del vincolo matrimoniale, e l'atto, di ritorno rapido in Italia, diventa esecutivo per lo Stato italiano? *(Approvazioni dal centro).*

Vi sembra una cosa ammissibile? Non faccio che dire nella forma più semplice e più positiva quello che è uno stato di fatto; sarei non dico, più largo, ma comprensivo, se almeno si tentasse la violazione attraverso la Magistratura italiana, ma pensare che si scavalchi tutta la Magistratura italiana, che si vada o Ilfov, per esempio, un piccolo centro della Romania — e ci vanno o figurano di andarci sposi che hanno contratto il loro matrimonio magari a Canicattì, o a Bussoleno o in altro paese — ritornano gli atti, non si sa come, e diventano provvedimenti definitivi dello Stato italiano: non è concepibile!

Ora, onorevoli senatori, che razza di Governo, di Guardasigilli, di vigilanti custodi dell'ordinamento giuridico positivo italiano saremmo noi, se non reagissimo di fronte ad uno stato di fatto di questo genere? *(Approvazioni dal centro).* E non è questione di uno, tre, quattro casi, che ci sono sempre stati, ci sono stati probabilmente anche prima dell'ordinamento concordatario, e di fronte ai quali si sarebbe potuto reagire in qualche modo, magari con l'applicazione severa della legge sulla cittadinanza italiana, ma quando si tratta di centinaia di casi, e queste centinaia di casi vanno continuamente aumentando, perchè non c'è nessun freno di alcun genere, quando si tratta di casi in cui la competenza, quella competenza, a cui si riferiva con un accenno significativo l'amico senatore Boeri, sembra scavalcata nella sua portata positiva, logica, comprensibile da tutti, ciò non è tollerabile. Perchè certi ermeneutici atteggiamenti della procedura e della prassi giudiziaria, a un dato momento diventano veramente qualcosa che ferisce la coscienza civile e giuridica del popolo italiano. Come si può comprendere che si ritenga competente una città con la quale non hanno niente a che fare questi sposi che sciolgono il matrimonio, perchè possono averlo contratto in Sicilia o in Sardegna o in Piemonte? E tuttavia cascano lì, come mosche intorno ad un grumo di miele e lì hanno la soddisfazione della loro volontà di superare ed infrangere la legge positiva del proprio Paese! Questo, signori, se non richiedesse l'intervento del Parlamento, sarebbe veramente lo scardinamento non già soltanto di un ordinamento giuridico, ma lo scardinamento dell'ordine morale che noi non possiamo ammettere. *(Vivi applausi dal centro destra).*

Questa è la ragione per cui la legge è stata fatta. Ora, siccome . . .

LANZETTA. Non è questa la ragione della legge.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Sì, questo è lo stato di fatto da cui è derivato necessariamente il disegno di legge: vediamo dunque cosa il disegno di legge contiene, che cosa prescrive.

Intanto cominciamo a dire che mi sono stupito veramente di certi atteggiamenti tenuti in questa sede da senatori di quasi tutte le parti, fra cui il senatore Proli, il senatore Picchiotti e il senatore Sanna Randaccio: essi hanno voluto parlare del disegno di legge presentato dal Ministro Grassi come di qualche cosa di meno peggio, rispetto a quello attuale, e che poteva essere discusso più agevolmente e, chissà, avrebbe anche potuto essere accettato, per quanto con alcune acute riserve e lo stesso relatore di minoranza ha affacciato questa tesi.

Ora debbo ricordare qui agli onorevoli senatori che quando si aprì la discussione in questa materia, in seno alla Commissione del Senato, l'opposizione al disegno di legge del povero Ministro Grassi fu così intransigente, rigida e veemente e altrettanto violenta quanto

quella spiegata oggi nei confronti del disegno di legge della Commissione.

Ma la differenza, in definitiva, fra l'uno e l'altro qual'è? La differenza è che il disegno che la Commissione ha proposto ha ristretto il campo di applicazione della legge stessa, rendendola più perspicua, più precisa e più concreta: è un difetto questo? È una qualità invece, per qualsiasi legge. E, d'altra parte, credere, come qualcuno ha mostrato di ritenere (non so se tra questi fosse il senatore Sanna Randaccio) che il disegno di legge del Ministro Grassi volesse soltanto fare questione di principio, senza riferimenti particolari, non è esatto; mi dispiace disilluderlo; se a questo riguardo può servire a qualcosa si deve ricordare quella famosa circolare dello stesso Ministro Grassi, di cui si è tanto parlato, la quale poneva chiaramente a fuoco quella che era la situazione in riferimento all'ordinamento matrimoniale in Italia.

Dice il relatore di minoranza, onorevole Boeri: potevate fare qualche cosa di diverso Certo, si può sempre fare qualche cosa di diverso: con tale conclusione però, che l'accanimento contro questo disegno di legge si sarebbe automaticamente riversato verso questa qualche cosa di diverso, se si fosse fatta, comunque — si dice — una leggina nel campo della competenza, oppure una legge interpretativa. Io, riflettendo, sento di dover concludere dicendo che questo suggerimento dell'onorevole Boeri se fosse stato seguito dal Ministro, dal Governo, non sarebbe stato più deferente o rispettoso nei confronti dei rapporti col Parlamento e con l'autorità giudiziaria.

In fondo, come abbiamo detto, constatando il fatto quale esso è, noi abbiamo cercato di far sì che la Magistratura, l'autorità giudiziaria possa risolvere nel proprio seno, trovare nelle sue possibilità il modo di infrenare quel che è un andamento non regolare, non consentito dalle leggi positive del nostro Stato. Non abbiamo detto che noi vogliamo imporre alla Magistratura un determinato regolamento di competenza, come sarebbe dovuto avvenire se si fosse seguito quel suggerimento, oppure che vogliamo imporre per legge un indirizzo interpretativo. Ci accusano oggi di voler imporre attraverso questa legge un determinato, unico specifico indirizzo di giurisprudenza; figuriamoci cosa sarebbe stato dal punto di vista dell'indipendenza della Magistratura, del convincimento interiore del magistrato, se avessimo proceduto diversamente: sarebbe stata cosa al di fuori di una seria valutazione logica e giuridica, fuori della esatta concezione democratica dei rapporti tra un potere e l'altro. Invece abbiamo detto: c'è il Pubblico ministero che è obbligato ad intervenire nelle cause matrimoniali, può proporre delle prove, presentare documenti, prendere conclusioni. Il Pubblico ministero tra le altre sue qualifiche ha quella caratteristica di vigilare sull'attuazione e sul rispetto della legge. Se si verificassero delle violazioni continuate di quella che è la retta applicazione della legge, chi è che deve rettificarle in modo conclamante di fronte all'opinione pubblica? È l'autorità giudiziaria in un grado superiore. E come si fa ad adire l'autorità giudiziaria superiore quando c'è la collusione delle parti, interessate entrambe a frodare la legge, per raggiungere un determinato scopo che a loro fa comodo? Dando al Pubblico ministero la possibilità di impugnare la decisione, mettendo poi il risultato della impugnativa nelle mani della Magistratura, soltanto della Magistratura. Questo è il punto. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

Ora, qualcuno di voi dice: ma il Pubblico ministero... ritorniamo alla solita storia. Il Pubblico ministero è un organo anzi uno strumento del potere esecutivo. Guardate, se mi posso permettere un suggerimento, per il rispetto che ho e debbo avere per la Magistratura ed il Pubblico ministero, vorrei pregare tutti i parlamentari di non insistere su questo tasto, di non tentare di avvilire, di mortificare, di abbassare tale importantissimo organo della funzione giuridica dello Stato. (*Applausi dal centro, commenti ed interruzioni dalla sinistra*).

Che cosa vuol dire strumento del potere esecutivo? Che cosa vuol dire intervento, pressione del potere esecutivo? Io vorrei almeno — come è stato invocato qui da altri colleghi — che si scendesse dal generico per arrivare alla precisazione concreta. In questa ripresa interna di vita democratica — chiamatela come vo-

lete, ma è vita democratica autentica, come dimostra anche l'attuale discussione. (*Interruzioni ripetute dalla sinistra*)

Non evocate così leggermente dei fantasmi che abbiamo amaramente conosciuto un tempo che speriamo sia per sempre trapassato.

Dicevo dunque, in questa ripresa di vita democratica, in cui la Magistratura ha il suo posto specifico, io vorrei sapere da coloro che accusano sempre il potere esecutivo, quanti e quali sono stati i Guardasigilli a compiere quello di cui li si accusa. Quali, tra essi, dall'onorevole Tupini, a Togliatti, Gullo, Grassi, che son tutte persone rispettabili, hanno compiuto veramente queste pressioni? C'è qualcuno che può dire quali interventi, quali maneggi, quali « intrallazzi » abbiano essi compiuto in riferimento ai Pubblici ministeri? Fin che voi badate a parlare genericamente, a confondere potere esecutivo e potere giudiziario senza consapevolezza...

PALERMO. Ci parli del telegramma del Ministro Grassi dopo il 14 luglio...

TARTUFOLI. L'esempio lo aveva dato Togliatti.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lasciamo andare i telegrammi; non portiamo la discussione su questo terreno.

Ad ogni modo, il Pubblico ministero è un magistrato, ed è tanto magistrato che avviene sovente che passa da giudicante a requirente. È mai possibile che il magistrato giudicante, che tutti voi, tutti noi riconosciamo imparziale, in una posizione superiore, ubbidiente soltanto alla legge ed alla sua coscienza, è mai possibile, dico, che quando diventa Pubblico ministero si spogli della coscenza come di un vestitino, la appenda in qualche parte per indossare la livrea del Ministro di grazia e giustizia o qualche cosa del genere, e poi, quando da requirente ritorna giudicante, indossi di nuovo il vestitino della coscienza limpida e pura e ritorni magistrato al di fuori di ogni contaminazione del potere esecutivo?

Sono obiezioni che non valgono, a meno che non si dovessero assumere come obiezioni totali, radicali, nei confronti di un certo ordinamento giudiziario; ma non come obiezioni isolate con riferimento specifico solo alla figura del Pubblico ministero! In ogni modo quello che toglie ogni dubbiezza è che la decisione finale non spetta al Pubblico ministero: prima di tutto c'è che il Pubblico ministero può e non può fare l'impugnativa; secondo, che la decisione definitiva spetta alla Magistratura giudicante. (*Approvazioni*).

Un altro caso, diverso, ma che pure riflette in qualche modo lo spirito dell'opinione pubblica, e può offrire qualche analogia, è quello che riguarda la Corte di assise. Credo però che qui sarete tutti d'accordo, dato che si è stabilito per la Corte di assise il doppio grado di giurisdizione.

Ora in questo che non è il processo civile ordinario, che dispone solo di cose patrimoniali e di diritti personalissimi, ma che implica veramente una incidenza nell'ordinamento generale dello Stato per quanto attiene alla famiglia e ai figli vorreste dare veramente per buono il ritorno da Ilfov, e metterci lo spolverino sopra con tutte le conseguenze che ne possono derivare? Questa è la sostanza essenziale della legge: far sì che l'autorità giudiziaria, la Magistratura abbia la possibilità di vedere chiaro in rapporti di tale delicatezza e di tale gravità che hanno così vaste ripercussioni giuridiche e morali.

Sorvolo su alcune altre osservazioni che sono state fatte, perchè mi accorgo che si andrebbe troppo per le lunghe, ma voglio invece riportarmi ad alcuni rilievi di carattere particolare per quanto essenziali, come quello che questo disegno di legge non solo ferirebbe l'indipendenza della Magistratura, ma violerebbe anche i trattati internazionali.

Ora, a questo riguardo, mi pare che la risposta data dall'onorevole Bosco sia definitiva. Per quanto si riferisce alle cause di delibazione è mai possibile che possa importare violazione di un trattato internazionale quella di non riconoscere la competenza di un giudice straniero e non la competenza di un giudice italiano, e che si debba per converso soggiacere ad una interpretazione del tutto diversa? Evidentemente no, la competenza del giudice straniero, a tenore ed a norma dell'esatta interpretazione delle convenzioni internazionali, deve trovare esatto riscontro nella competenza del giudice interno, altrimenti si sovvertirebbero radicalmente i rapporti tra ordine interno e ordine internazionale e, poichè la competenza

non è del nostro magistrato ordinario italiano, ma è della giurisdizione ecclesiastica, evidentemente al magistrato italiano non si può sostituire un magistrato straniero per raggiungere l'effetto che non si può raggiungere in Italia.

Per quanto si riferisce all'altra eccezione del riesame del merito, io convengo con l'onorevole Boeri e confesso la mia grave perplessità. Non c'è bisogno di glosse, di chiarimenti e di discussioni ulteriori; io consento che dal testo dell'articolo venga senz'altro esclusa la parte che si riferisce alla richiesta del riesame di merito; quindi tutta la discussione dotta e chiara che ha fatto l'amico Boeri, come vedete, ha avuto un qualche democratico risultato, se è riuscita a persuadermi definitivamente che è bene non insistere sull'istanza del riesame di merito. *(Commenti, interruzioni dalla sinistra).* Ma voi avete sempre la volontà di far la figura dei troppo furbi e nei rapporti umani questo guasta. *(Commenti dalla sinistra).* Che volete? Che torni indietro, se non vi soddisfa?

Altro punto su cui sono d'accordo con le obiezioni che sono state fatte, per quanto si trattasse di una interpretazione direi esterna, che non rifletteva chiaramente l'intenzione di quelli che hanno steso il disegno di legge, è quello che si riferisce alle sentenze di delibazione, intendendo tutte le sentenze, quelle favorevoli e quelle non favorevoli. Infatti, si accolga o non si accolga la domanda di delibazione, di fronte a tutte le sentenze il Pubblico ministero deve avere la facoltà di impugnativa. Sarebbe enorme giuridicamente se si fosse potuto concepire o pensare ad una diversa impostazione e soluzione. Può essere stata infelice la dizione letterale, ma sono convinto che l'intenzione di coloro che hanno redatto il disegno di legge era esattamente questa. Un altro rilievo a cui debbo aderire è quello fatto, giustamente, dal senatore Azara, quando ha detto che nell'approvazione della proposta di legge è evidente, è chiaramente implicito che per la trascrizione eventuale della sentenza che concede delibazione bisogna attendere il passaggio in giudicato della sentenza stessa, oppure il decorso del termine stabilito per l'impugnativa, altrimenti si andrebbe incontro a delle conseguenze addirittura catastrofiche.

Per quanto si riferisce ad un'altra questione su cui ha insistito in modo particolare il senatore Gasparotto, che con tanto impeto si eresse a difesa dell'ordinamento familiare (e così almeno si può dire infranta l'unanimità di tutti gli altri contro la Democrazia cristiana) la questione della opportunità o convenienza di dare la facoltà dell'impugnativa ai due Pubblici ministeri, quello *a quo* e quello *ad quem*, io sono stato indotto ad accettare questa tesi e ritengo proprio di doverla mantenere, non solo per le ragioni alle quali si è riferito il relatore di maggioranza, senatore Romano, ma anche per quelle particolarmente significative — mi pare — cui ha accennato ieri il senatore Bosco e cioè che, trattandosi di sentenze che hanno dei riflessi, dei riferimenti, delle complicazioni di carattere internazionale, è giusto che lo Stato italiano si valga comunque di tutti i gradi della giurisdizione per far sì che la decisione sia veramente inattaccabile anche di fronte alle conseguenze di carattere internanzionale.

Per queste considerazioni molto sommarie in ordine alla discussione che si è svolta con tanta larghezza e profondità in Senato, io debbo pregarvi di votare e di approvare il disegno di legge. Con la votazione e approvazione del disegno di legge il Senato pone indirettamente un freno a quell'andazzo che stava diventando veramente compromettente e pericoloso per l'istituto familiare. Io non voglio dire parole grosse e concludere con appelli particolari. È giusto che si rimanga nell'ambito della valutazione giuridica, è giusto — come è stato fatto — che non si perda di vista l'aspetto morale del problema. È altrettanto giusto che non si perda neppure di vista l'aspetto politico di esso. Questa è un'Assemblea politica, una delle due supreme assemblee politiche dell'ordinamento democratico della Repubblica italiana. È bene che il sentimento popolare, nella sua espressione più fresca e genuina, quella che deriva dall'attaccamento tradizionale e cristiano del popolo italiano alla famiglia, trovi la sua consacrazione nella vostra decisione. *(Vivi applausi dal centro e congratulazioni).*

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'ordine del giorno del senatore Lucifero ed altri:

«Il Senato passa all'ordine del giorno».

Faccio presente al Senato che dai senatori Fortunati, Ruggeri, Rolfi, Ferrari, Montagnana Rita, Flecchia, Fantuzzi, Allegato, Farina, Cerruti, Spezzano, Boccassi, Platone, Ristori, Minio, Proli, Molinelli, Gavina, Reale Eugenio, Bolognesi, Gramegna e Ravagnan è stato richiesto che la votazione su questo ordine del giorno avvenga a scrutinio segreto.

I firmatari risultano presenti nel numero regolamentare: si procederà pertanto alla votazione a scrutinio segreto. Si intende che chi vota a favore dell'ordine del giorno Lucifero respinge la legge.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Alberti Antonio, Alberti Giuseppe, Aldisio, Allegato, Alunni Pierucci, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angiolillo, Armato, Asquini, Azara,

Baracco, Barbareschi, Bardini, Bastianetto, Battista, Bei Adele, Bellora, Beltrand, Benedetti Luigi, Benedetti Tullio, Bergamini, Bergmann, Berlinguer, Bertone, Bibolotti, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bocconi, Boeri, Boggiano Pico, Bolognesi, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Bubbio, Buffoni, Buizza,

Cadorna, Caldera, Caminiti, Canaletti Gaudenti, Caporali, Cappa, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Caron, Carrara, Casardi, Casati, Caso, Castagno, Cavallera, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Coffari, Colombi, Conci, Corbellini, Cortese, Cosattini,

Damaggio, De Bosio, De Gasperis, De Luca, D'Incà, Di Rocco, Donati, D'Onofrio,

Elia,

Fabbri, Facchinetti, Falck, Fantoni, Fantuzzi, Farina, Farioli, Fazio, Fedeli, Ferrabino, Ferrari, Filippini, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,

Galletto, Gasparotto, Gava, Gavina, Gelmetti, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidetti, Ghidini, Giacometti, Giardina, Giua, Gortani, Gramegna, Grava, Grieco, Grisolia, Guarienti, Guglielmone,

Italia,

Jacini, Jannuzzi,

Labriola, Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lavia, Lazzarino, Lazzaro, Lepore, Locatelli, Lodato, Longoni, Lopardi, Lorenzi, Lovera, Lucifero, Luisetti, Lussu,

Macrelli, Magli, Magliano, Magrì, Mancinelli, Mancini, Marani, Marchini Camia, Marconcini, Mariotti, Martini, Mazzoni, Meacci, Medici, Menghi, Menotti, Mentasti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Milillo, Minio, Minoja, Molè Enrico, Molè Salvatore, Molinelli, Momigliano, Monaldi, Montagnana Rita, Montagnani, Morandi, Mott, Musolino,

Negarville, Nobili,

Origlia, Ottani,

Page, Palermo, Pallastrelli, Palumbo Giuseppina, Panetti, Parri, Pasquini, Pastore, Pazzagli, Pellegrini, Pennisi di Floristella, Perini, Pertini, Pezzini, Picchiotti, Piemonte, Pieracini, Piscitelli, Platone, Proli,

Quagliariello,

Raffeiner, Ravagnan, Reale Eugenio, Restagno, Ricci Federico, Riccio, Ristori, Rizzo Giambattista, Rolfi, Romano Antonio, Romano Domenico, Romita, Rubinacci, Ruggeri, Russo,

Sacco, Salomone, Salvagiani, Salvi, Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randaccio, Santero, Santonastaso, Sapori, Sartori, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sereni, Sinforiani, Spallino, Spano, Spezzano,

Tafuri, Talarico, Tambarin, Tamburrano, Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tignino, Tomasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Traina, Troiano, Tupini, Turco,

Uberti,

Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani, Vischia, Voccoli,

Zanardi, Zane, Zelioli, Zotta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno Lucifero ed altri:

Votanti	266
Maggioranza	134
Favorevoli	121
Contrari	145

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che da parte dei senatori Bosco Giacinto, Merlin Umberto, Baracco, Caso, Bosco Lucarelli e Focaccia è stato proposto di sostituire ai commi terzo e quarto del nuovo testo dell'articolo 72 i seguenti:

« Il Pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi.

« Lo stesso potere spetta al Pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi ».

Questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo.

Avverto altresì che da parte dei senatori Proli, Musolino, Cermenati, Ristori, Nobili, Bolognesi, Boccassi, Trojano e Ferrari è stato proposto di sopprimere nel nuovo testo del l'articolo 72 la seconda parte del quarto comma dalle parole: « in questi ultimi casi » alle parole: « a norma dell'articolo 798 ».

Osservo inoltre che questi emendamenti sono già stati svolti durante la discussione generale e che pertanto possiamo passare senz'altro alla votazione comma per comma dell'articolo unico. Rileggo il primo comma:

« L'articolo 72 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il Pubblico Ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma, che è così formulato nel testo della maggioranza della Commissione:

« Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il Pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti ».

Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Al terzo comma del testo della maggioranza della Commissione è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Bosco Giacinto ed altri, del quale ho già dato lettura. Su tale emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo, i senatori Fortunati, Ruggeri ed altri, hanno richiesto che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

I firmatari risultano presenti nel numero regolamentare: si procederà pertanto alla votazione a scrutino segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Alberti Antonio, Alberti Giuseppe, Aldisio, Allegato, Alunni Pierucci, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Asquini, Azara,

Baracco, Bardini, Bastianetto, Battista, Bei Adele, Bellora, Beltrand, Benedetti Luigi, Bergamini, Berlinguer, Bertone, Bibolotti, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bocconi, Boeri, Boggiano Pico, Bolognesi, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Bubbio, Buffoni, Buizza,

Caldera, Caminiti, Canaletti Gaudenti, Caporali, Cappa, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Caron, Carrara, Casardi, Casati, Caso, Castagno, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Colombi, Conci, Corbellini, Cortese,

Damaggio, De Bosio, De Gasperis, Della Seta, De Luca, D'Incà, Di Rocco, Donati, D'Onofrio,

Elia,

Fabbri, Falck, Fantoni, Fantuzzi, Farina, Farioli, Fazio, Fedeli, Ferrabino, Ferrari, Filippini, Flecchia, Focaccia, Fortunati,

Galletto, Gasparotto, Gava, Gavina, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidini, Giacometti, Giardina, Giua, Gortani, Gramegna, Grava, Grieco, Grisolia, Guarienti, Guglielmone,

Italia,

Jacini, Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lavia, Lazzarino, Lazzaro, Leone, Lepore, Lodato, Longoni, Lopardi, Lorenzi, Lovera, Lucifero, Lussu,

Macrelli, Magli, Magliano, Magrì, Mancini, Marani, Marchini Camia, Marconcini, Mariotti, Martini, Mazzoni, Meacci, Medici, Menghi, Menotti, Mentasti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Milillo, Minoja, Molè Enrico, Molè Salvatore, Molinelli, Monaldi, Montagnana Rita, Montagnani, Morandi, Moscatelli, Mott, Musolino,

Negarville, Nobili,

Ottani,

Page, Palermo, Pallastrelli, Palumbo Giuseppina, Panetti, Pasquini, Pastore, Pazzagli, Pellegrini, Pennisi di Floristella, Perini, Pertini, Pezzini, Picchiotti, Piscitelli, Platone, Proli,

Ravagnan, Reale Eugenio, Restagno, Riccio, Ristori, Rizzo Giambattista, Rolfi, Romano Antonio, Romano Domenico, Rubinacci, Ruggeri, Russo,

Sacco, Salomone, Salvagiani, Salvi, Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randaccio, Santero, Santonastaso, Sapori, Sartori, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Sereni, Sinforiani, Spallino, Spano, Spezzano,

Tafuri, Talarico, Tambarin, Tamburrano, Tartufoli, Tessitori, Tignino, Tomasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Traina, Troiano, Turco,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani, Vischia, Voccoli,

Zanardi, Zane, Zelioli, Zotta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Bosco ed altri:

Votanti	239
Maggioranza . . .	120
Favorevoli	144
Contrari	95

(*Il Senato approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Il terzo comma pertanto resta approvato nella seguente formulazione:

« Il Pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi ».

Rileggo il quarto comma dell'articolo unico nel testo della maggioranza della Commissione:

« La facoltà di impugnazione spetta al Pubblico ministero anche contro le sentenze di delibazione della sentenza straniera di annullamento o di scioglimento del matrimonio. In questi ultimi casi il Pubblico ministero può altresì domandare il riesame del merito a norma dell'articolo 798 ».

A tale comma sono stati presentati due emendamenti, uno da parte del senatore Bosco ed altri ed uno da parte del senatore Proli ed altri. Di tali emendamenti ho già dato lettura.

Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato a sua volta il seguente emendamento:

« Nel quarto comma del nuovo testo dell'articolo 72, sostituire alle parole: " La facoltà di impugnazione spetta al Pubblico ministero anche contro le sentenze di delibazione " le altre: " La facoltà di impugnazione spetta al Pubblico ministero anche contro le sentenze in materia di delibazione " ».

Poichè il senatore Proli ha dichiarato di ritirare il suo emendamento, in quanto la soppressione che egli chiedeva è già compresa nell'emendamento del senatore Bosco, e di aderire a tale emendamento, chiedo al senatore Rizzo Giambattista se insiste nel suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Anch'io aderisco all'emendamento del senatore Bosco.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Bosco ed altri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il quarto comma resta pertanto approvato nella seguente formulazione:

« Lo stesso potere spetta al Pubblico ministero contro le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi ».

Do lettura del quinto comma nel testo della maggioranza della Commissione:

« Nelle ipotesi prevedute nei commi 3° e 4°. la facoltà di impugnazione spetta tanto al Pubblico ministero presso il giudice che ha pronunziato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione ».

È stato presentato dal senatore Gasparotto un emendamento soppressivo di questo comma. Chiedo all'onorevole presentatore se lo mantiene.

GASPAROTTO. Lo mantengo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non accetta l'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento soppressivo del quinto comma presentato dal senatore Gasparotto e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Con tale votazione il comma in parola risulta pertanto approvato.

Il sesto e il settimo comma, sui quali non vi sono proposte di emendamenti, sono così formulati:

« Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

« Restano salve le disposizioni dell'articolo 397 ».

Li pongo ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo unico nel suo complesso. È stata presentata una richiesta di votazione per appello nominale dai senatori Cerruti, Ruggeri, Flecchia, Ferrari, Lanzetta, Meacci, Rolfi, Fortunati, Platone, Spezzano, Grisolia, Pertini, Farina, Lussu, Allegato, Ravagnan, Pellegrini, Colombi e Montagnani.

Un'altra richiesta, per votazione a scrutinio segreto, è stata invece presentata dai senatori: Merlin Umberto, D'Incà, Longoni, Menghi, Tosatti, Ottani, Uberti, De Luca, Mentasti, Restagno, Pazzagli, Bosco, Carelli, Zane, Galletto, Angelini Cesare, Elia, Benedetti Luigi, Panetti, Corbellini e Riccio.

Poichè la richiesta di votazione per scrutinio segreto prevale sulle altre e poichè i firmatari risultano presenti nel numero regolamentare, si procederà pertanto a tale votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Alberti Giuseppe, Aldisio, Allegato, Alunni Pierucci, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baracco, Bardini, Bastianetto, Battista, Bellora, Benedetti Luigi, Berlinguer, Bertone,

Bibolotti, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bocconi, Boeri, Boggiano Pico, Bolognesi, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Bubbio, Buffoni, Buizza,

Canaletti Gaudenti, Caporali, Cappa, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Caron, Carrara, Casardi, Caso, Castagno, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Colombi, Conci, Corbellini, Cortese,

Damaggio, De Bosio, De Gasperis, De Luca, D'Incà, Di Rocco, Donati, D'Onofrio,

Elia,

Fabbri, Falck, Fantoni, Fantuzzi, Farina, Farioli, Fazio, Fedeli, Ferrabino, Ferrari, Flecchia, Focaccia, Fortunati,

Galletto, Gasparotto, Gava, Gavina, Genco Gerini, Gervasi, Giacometti, Giardina, Giua, Gortani, Gramegna, Grava, Grieco, Grisolia, Guarienti, Guglielmone,

Italia,

Jacini, Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lavia, Lazzarino, Lazzaro, Leone, Lepore, Lodato, Longoni, Lorenzi, Lovera, Lucifero, Lussu,

Magli, Magliano, Magrì, Marani, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Meacci, Medici, Menghi, Menotti, Mentasti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Minoja, Molè Enrico, Molè Salvatore, Molinelli, Monaldi, Montagnana Rita, Montagnani, Morandi, Moscatelli, Mott, Musolino,

Negarville, Nobili,

Ottani,

Page, Palermo, Pallastrelli, Palumbo Giuseppina, Panetti, Pasquini, Pastore, Pazzagli, Pellegrini, Pennisi di Floristella, Perini, Pertini, Pezzini, Picchiotti, Piscitelli, Platone, Proli,

Ravagnan, Reale Eugenio, Restagno, Riccio, Ristori, Rolfi, Romano Antonio, Romano Domenico, Rubinacci, Ruggeri, Russo,

Sacco, Salomone, Salvagiani, Salvi, Samek Lodovici, Sanmartino, Santero, Santonastaso, Sapori, Sartori, Schiavone, Scoccimarro, Serani, Sinforiani, Spallino, Spano, Spezzano,

Tafuri, Talarico, Tambarin, Tamburrano, Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tignino, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Traina, Troiano, Turco,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo, Varriale, Venditti, Vischia, Voccoli,

Zane, Zelioli, Zotta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 166:

Votanti	216
Maggioranza	109
Favorevoli	133
Contrari	83

(Il Senato approva).

(Applausi).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se e quali provvedimenti siano per prendersi a seguito dell'articolo pubblicato da un componente dell'altro ramo del Parlamento su « L'Italia d'oggi » del 19 aprile 1950, nel quale si accenna a fatti gravi che avverrebbero nell'ambito parlamentare governativo, e che purtroppo corrispondono alle voci diffuse da tempo in tutto il Paese, con evidente menomazione del prestigio del Parlamento italiano e dello stesso Governo (221).

GRISOLIA.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario:*

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno: 1) per conoscere se abbiano notizia degli inauditi arbitrii che il Sindaco di Andria commette nella amministrazione dei fondi E.C.A., favorendo, con aperta partigianeria, gli iscritti alla Camera del lavoro e trascurando deliberatamente i lavoratori dei sindacati liberi e se non ritengano, ai fini di stroncare energicamente un sistema diffuso anche in altri comuni, che ad Andria e negli altri paesi dove sia necessario i Prefetti sostituiscano i sindaci con Commissari di loro nomina;

2) per conoscere se abbiano notizia che gli uffici del lavoro di Ruvo di Puglia e di Corato siano monopolio delle Camere del lavoro;

3) per conoscere se non riconoscano che gli uffici del lavoro di detti comuni, centri importanti con complessivi trentamila lavoratori agricoli circa, non possono funzionare con pochissimi impiegati in situazioni estremamente difficili e pericolose e se, quindi, non ritengano di porre detti uffici prontamente in condizione di efficiente funzionalità (1218).

JANNUZZI.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se, in relazione con l'annunciato disegno di legge sull'assunzione temporanea da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni di tutta Italia per l'impianto del telefono, non ritenga di estendere tale beneficio al collegamento telefonico delle frazioni di almeno 800 abitanti distanti 3 chilometri o più dal capoluogo, tenendo conto che in quasi tutte le regioni dell'Italia meridionale la popolazione si raccoglie in centri (comuni e frazioni) demograficamente assai notevoli, tanto che, ad esempio, la Sicilia, pure essendo la seconda Regione italiana per popolazione, ha soltanto circa 370 comuni con frazioni qualche volta superiori ai cinquemila abitanti (1219).

RIZZO Giambattista.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se egli è a conoscenza dello strano episodio recentemente avvenuto ad Arguà Polesine, dove ben 53 dei 56 alunni delle classi terza, quarta e quinta elementare compirono atti di banditismo e se non creda opportuna una inchiesta per stabilire le ragioni di questo caso di psicopatia collettiva e porvi rimedio (1220).

MERLIN Angelina.

Al Ministro dell'interno, per sapere: *a*) quali sono i motivi che hanno indotto il Prefetto di Pavia a sospendere il 29 aprile ultimo scorso dalla carica il sindaco di Vigevano, signor Bonomi Attilio; *b*) se approva l'operato del Prefetto di Pavia ed, in caso diverso, quali misure riparatrici intenda adottare (1221).

SINFORIANI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere con quali criteri procederà, quest'anno, all'assegnazione e alla distribuzione dei finanziamenti per l'I.N.A.-Case e quali provvedimenti si propone di adottare per rendere più spedita la procedura, la quale già risente della ben nota pesantezza burocratica dovuta alla centralizzazione dell'esame dei progetti laddove dal pubblico ansioso di giudicare sollecitamente le opere concrete si aspetterebbe l'opposto: cioè un sano e meditato dedecentramento tecnico a base provinciale per l'approvazione dei progetti e a base comunale per l'esecuzione delle opere, per attuare così quel coordinamento dei propositi e delle responsabilità che è il presupposto benefico nelle svariate attività di uno Stato moderno (1222).

CASO, SANTERO.

Interrogazione
con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, per sapere se può essere ritenuta utile, ai fini della massima occupazione operaia — che è problema essenziale di governo — e appropriato ai fini della produzione e della economia nazionale, la determinazione presa dalla Banca d'Italia di chiedere ed ottenere il permesso di importazione dall'Inghilterra di 5.000 tonnellate di tondelli di nichel per la coniazione delle nuove monete da 50 e da 100 lire.

Essendo noto che l'industria italiana è in grado pienamente sia di lavorare a migliori condizioni il materiale greggio sia di adempiere le forniture nei tempi necessari, chiedesi con ogni particolare insistenza che si voglia evitare il grave danno che deriverebbe alla occupazione operaia nei tre grandi stabilimenti che in Firenze, Milano e Brescia eseguono normalmente queste lavorazioni: essendo assurdo pensare che il fondo sterline — frutto della esportazione della produzione del lavoro italiano in condizioni di costante difficoltà — debba poi servire di motivo per deprimere il tono e l'ampiezza della ripresa produttiva del nostro Paese.

Confidasi che vorranno essere presi immediati provvedimenti che, a costo anche di eventuali sacrifici, portino allo storno delle ordinazioni eventualmente date ed assunte all'industria straniera, consentendo a quella italiana di dedicarsi immediatamente alle lavorazioni di circostanza su materiale greggio (1161).

TARTUFOLI, DONATI, LONGONI, SAMEK DODOVICI, MARTINI, BELLORA, FALCK.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Modifiche ai titoli I, II, IV e V della legge sul lotto (354).

2. Utilizzo del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica (829).

3. Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493 (449-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

4. VARRIALE ed altri. - Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

5. Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione (406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Divieto di appartenere a partiti politici per alcune categorie delle forze armate, e per i magistrati militari (427) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

8. ROSATI ed altri. - Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

9. MACRELLI ed altri. - Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

10. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (849).

La seduta è tolta (ore 21,35).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti